

RIVISTA
BIMESTRALE
DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

- NORMATIVO
- CONTRATTUALE
- GESTIONALE

PER L'ASSOCIAZIONE
GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ
ECCLESIASTICA

PER GLI ENTI
NON PROFIT

AGIDAE

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale
70 % - C/RM/DCB
Contiene allegato

2

ANNO VII
MARZO | APRILE 2016



FONDER è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.



Orientati alla crescita.

L'ADESIONE AL FONDO È COMPLETAMENTE GRATUITA

NON COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

**L'OPPORTUNITÀ
PER FORMARE
I DIPENDENTI
A COSTO ZERO**

- Istituti religiosi
- Scuole
- Ospedali
- Associazioni
- Enti di formazione
- Società di consulenza
- Imprese editoriali
- Industrie
- Altre organizzazioni

SOGGETTI COSTITUENTI:

PER INFORMAZIONI:

www.fonder.it - segreteria@fonder.it
tel. 06 85457401 - fax 06 85457411





ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

Presidente

Sr. Teresita Moiraghi

Vice Presidente

Sr. Daniela Gallo

Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla

Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai

Tesoriere

anno VII - N. 2
Marzo | Aprile 2016

00198 Roma - Via V. Bellini 10
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111
agidae@agidae.it - www.agidae.it

AGIDAE

**Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla
Giorgio Capoccia
Ettore Ferraro
Daniela Gallo
Nicola Galotta
Francesco Macrì
Armando Montemarano
Emanuele Montemarano
Paolo Saraceno
Maria Annunciata Vai

*Registrazione Tribunale di
Roma n. 328 del 5-08-2010.
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in
Abbonamento Postale
70 % - C/RM/DCB*

*Grafica e stampa
SER Graph Srl
Via Guido Reni, 54 - Roma
tel. 06 36 00 42 41
www.sergraph.it*

L'AGIDAE è l'Associazione dei Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) e che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente.

All'AGIDAE aderiscono anche istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE:

- ⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Scuola:
 - FLC CGIL,
 - CISL SCUOLA,
 - UIL SCUOLA,
 - SNALS CONFESAL,
 - SINASCA;
- ⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo:
 - F.P. CGIL,
 - FISASCAT CISL,
 - UILTuCS UIL;
- ⇒ assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

PRESENTAZIONE

E' sufficiente compilare e inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta dall'Istituto o Ente ecclesiastico (scuola o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, ecc., allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il versamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

ISCRIZIONI

QUOTE ASSOCIATIVE 2016

Istituti	€ 380,00
Economi/Superiori	€ 200,00
Consulenti	€ 550,00

QUOTE ASSOCIATIVE

VARIAZIONI E DISDETTE

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

sommario

EDITORIALE



4 Editoriale

P. Francesco Ciccimarra

VITA ASSOCIATIVA



7 La scuola cattolica nelle parole di Papa Francesco

9 "Guardare avanti...costruendo il futuro"

Convegno Nazionale di Studio

11 Assemblea annuale AGIDAE

Relazione della Segretaria nazionale 23-24 aprile 2016

Sr. Emanuela Brambilla

ATTIVITA' SINDACALE



34 Verbale del 1° aprile 2016 sul rinnovo del CCNL Scuola 2016-2018

35 Verbale del 13 aprile 2016:

IPOTESI DI ACCORDO CCNL SCUOLA 2016-2018

SENTENZE UTILI



36 La Sicurezza nelle scuole: le scuole insicure vanno chiuse. La vita prima di tutto.

Ing. Nicola Galotta

ARTICOLI



40 Gli oneri economici del "sostegno" nella scuola paritaria Tribunale di Roma

47 La disciplina del preavviso nella contrattazione nazionale AGIDAE

Margherita Dominici

50 Il Lavoro intermittente: precisazioni ministeriali

53 La nuova "Bolletta 2.0" per i consumi di energia elettrica e gas

Andrea Natalini

DICONO DI NOI



58 DICONO DI NOI (agidae opera)

OSSERVATORIO



62 Attività ricettiva e certificazione di qualità: obbligatoria nella Regione Lazio

ARCHIVIO AGIDAE



64 Archivio AGIDAE

Editoriale

P. Francesco Ciccimarra



*Mentre consegniamo alla stampa queste Note, consegniamo alla storia anche un quadriennio di vita associativa, caratterizzata da un complesso di fattori che incrociandosi fra loro hanno creato una situazione di difficoltà diffuse, protrattesi per un periodo eccessivamente prolungato. In questo quadro complessivo va inquadrata la **questione contrattuale** sia del settore scuole sia del settore sociosanitario assistenziale; quattro anni sono ormai trascorsi dalla scadenza naturale del vecchi CCNL. E soltanto oggi si intravede uno spiraglio di luce, posto che almeno si è riusciti a sottoscrivere una **IPOTESI DI ACCORDO** per il solo settore della scuola. Cosa è successo nel frattempo?*

La crisi economica che ha investito l'Europa, non escluso il nostro Paese, unita alla continua riduzione del personale religioso impegnato nelle attività apostoliche degli istituti, ha prodotto un effetto negativo diretto sugli equilibri gestionali al punto da determinare uno stato di tensione continua nell'ambito dell'amministrazione delle opere.

*E proprio in questo scenario vanno compresi ed inquadrati gli **ACCORDI** sottoscritti dall'AGIDAE e dalle OO.SS. nel 2013 e nel 2014 per una **riduzione delle retribuzioni fino ad un massimo del 18% PER I NUOVI ASSUNTI**. Questo provvedimento a carattere straordinario, ma in linea con il particolare momento storico-economico, ha suscitato commenti e reazioni contrastanti a seconda dei punti di vista. Per i gestori ha certamente rappresentato una opportunità, peraltro non da tutti e non completamente sfruttata, per alleggerire le poste deficitarie di bilancio mentre per i lavoratori già in organico non comportato alcun aggravio particolare. Deve essere chiaro comunque che tutto è stato fatto nel pieno rispetto della legge perché **si è voluto andare incontro alle difficoltà gestionali presenti e salvaguardare contestualmente i***

posti di lavoro senza incidere sui diritti acquisiti dei lavoratori, ma soltanto assicurando ai nuovi assunti un posto di lavoro e una retribuzione identica a quella riconosciuta ed accettata anche dalle OO.SS. in ambito scolastico su tavoli contrattuali diversi da quelli Agidae.

Tutto è accaduto alla luce del sole, sapendo esattamente quello che si voleva fare e per quali scopi. Tuttavia le modalità e le tempistiche del superamento di questa fare contrattuale ha determinato una forte contrapposizione intrasindacale che ha avuto come conseguenza diretta un rallentamento notevole delle trattative e del rinnovo del CCNL.

Oggi questa fase è alle spalle e il mondo della scuola cattolica paritaria Agidae trova la propria regolamentazione del nuovo CCNL, la cui ipotesi, in attesa della formale approvazione da parte degli Organismi competenti, è allegata. Rinviano a specifici momenti di approfondimento, possiamo in sintesi qui sottolineare:

- *Il CCNL di fatto abbraccia una durata di **sei anni**: dal 2013 al 2018;*
- *La parte economica si sviluppa su un **incremento medio annuo dell'1%**, quindi poco più di un adeguamento del salario al costo della vita;*
- *Non sono previsti emolumenti economici per **arretrati o una tantum**;*
- *Non è stato ripristinato, come richiesto, il salario di anzianità;*
- *E' stata recepita tutta le flessibilità organizzativa della recente legislazione sul **Jobs Act**, inclusa l'estensione percentuale dei contratti a tempo determinato;*
- *Sono stati confermati gli incentivi economici legati a comportamenti meritocratici (PAP, POC) in linea con la nuova impostazione della scuola italiana;*
- *E' stata calendarizzata la tabella per il **rientro al 2018** delle retribuzioni ridotte dei nuovi assunti, rinviando eventualmente a nuovi interventi straordinari, ove necessari;*
- *E' stato introdotto, per la prima volta, l'**Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI)** sia per i dipendenti e loro familiari sia per il personale religioso interessato;*
- *E' stato **approvato l'ACCORDO SUI CO.CO.CO.** per il settore scuola, con il quale i gestori potranno disciplinare in maniera organica e corretta tutte quelle prestazioni che si discostano da un rapporto di lavoro subordinato.*

*Come tutti i contratti, si è trattato di **un'opera di mediazione** tra interessi contrastanti, quelli dei datori di lavoro e le attese dei lavoratori. Non c'è dubbio che i gestori guarderanno con attenzione i risvolti economici, e forse potranno individuare altre vie e magari guardare in altri orti, scoprendo forse qualcosa di meglio. Invitiamo comunque ad esaminare il CCNL nella sua globalità, nelle sue opportunità, nelle sue prospettive. Fino al 2018, utilizzando le tabelle di ricongiungimento retributivo, il costo del lavoro potrà risultare di molto **inferiore** rispetto al passato. E comunque bisognerebbe essere consapevoli che l'economia di un'opera non può basarsi esclusivamente sulla voce "costi" ma occorrerebbe sviluppare molto le analisi e le prospettive di sviluppo delle stesse: solo allora ci si potrà rendere conto che se la qualità dell'offerta formativa sarà tale da attirare le scelte educative delle famiglie, il problema dei costi sarà più che superato; diversamente...*

In tema di contrattazione Agidae va ricordato che anche sul settore sociosanitario assistenziale sono stati fatti i primi passi in materia di rinnovo. L'Agidae resta in attesa della piattaforma da parte delle OO.SS. di settore per poter sbloccare i contratti anche per questa area di attività.

La Riforma della Scuola italiana, delineata dalla Legge del 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" sta tentando di impostare i percorsi che vedranno coinvolte anche le scuole paritarie.

Ad oggi non mancano zone d'ombra rispetto a problemi da definire: l'alternanza scuola-lavoro, la formazione del personale docente, la fruibilità delle risorse stanziare per la scuola pubblica, di cui la scuola paritaria è parte integrante, ecc.. Ciò che si deve evitare, in un periodo in cui si stanno scrivendo le nuove regole del Testo Unico, è la con-fusione dei regimi gestionali delle scuole e l'assoggettamento ad oneri aggiuntivi senza poter godere dei benefici e delle prerogative riconosciuti a tutte le scuole che fanno parte dell'unico sistema pubblico dell'istruzione.

L'Associazione AGIDAE. *Alla conclusione di un quadriennio di attività associativa non è difficile cogliere una sorta di **stato d'ansia** degli istituti, dovuto a difficoltà obiettive: la sempre più accentuata diminuzione del personale religioso, che impedisce di guardare al futuro con quella serenità interiore scavata nella storia carismatica delle congregazioni, che oggi si vedono invece costrette per necessità a delegare la prosecuzione della propria attività apostolica a personale laico talvolta sensibile esclusivamente, seppure legittimamente, alla dimensione lavorativo-esistenziale della propria attività; in alternativa, ci si orienta a cedere definitivamente le opere a soggetti variamente organizzati (cooperative, associazioni, società di capitali, ecc.) che daranno vita ad altri inesplorati ed autonomi percorsi. Le cessioni per difficoltà economiche andrebbero invece analizzate in un contesto di pluralità di cause concorrenti: efficacia dell'attività, relazioni con il contesto socio-economico-culturale, corretta gestione delle risorse umane e professionali, ecc.*

L'Assemblea Agidae. *E' l'occasione per riflettere insieme soprattutto sulle strategie da adottare guardando al futuro, cercando di individuare gli strumenti più efficaci per supportare l'azione degli associati anche in momenti di difficoltà, per creare servizi in linea con le attese. Negli anni sono state create diverse iniziative a sostegno degli Istituti; eppure, solo pochi ne hanno sfruttato le potenzialità.*

L'Assemblea 2016 è chiamata ad eleggere i nuovi Organismi dirigenti per il prossimo quadriennio, a mettere a disposizione risorse umane entusiaste e dedicate in uno spirito di servizio autentico, competente, disinteressato, super partes. Ci si attende un'Assemblea elettiva serena, profondamente consapevole dell'insegnamento evangelico: "la messe è molta ma gli operai sono pochi", in atteggiamento non da campagna elettorale di stampo laicista ma di ascolto sincero della voce del Padrone della Messe.

L'Agidae è la grande famiglia di migliaia di Istituti religiosi e di altri enti aderenti, un luogo dove ciascuno ha diritto di sentirsi a casa propria, dove anche i più piccoli sentono la vicinanza e il sostegno di questa grande famiglia.

Un grazie sincero a coloro che terminano il loro mandato: nei limiti delle proprie disponibilità hanno fatto del loro meglio. Un altrettanto grande Augurio a coloro che nei prossimi anni si faranno carico di questo onere e di questo onore: che il Signore faccia sempre sentire loro la sua vicinanza.

La scuola cattolica nelle parole di Papa Francesco

Compete anche a voi far sì che la scuola sia all'altezza del compito educativo che le è affidato, in particolare quando l'educazione che propone si esprime come "cattolica". Prego il Signore che la scuola cattolica non dia mai per scontato il significato di questo aggettivo! Infatti, essere educatori cattolici fa la differenza.



Quali sono i requisiti per cui una scuola possa dirsi veramente cattolica? Sappiamo che la scuola cattolica deve trasmettere una cultura integrale, non ideologica. Ma che cosa significa questo concretamente? O ancora, siamo convinti che la scuola cattolica è chiamata a favorire l'armonia delle diversità. Come si può attuare questo in concreto? E' una sfida tutt'altro che facile. Grazie a Dio ci sono, in Italia e nel mondo, tante esperienze positive che si possono conoscere e condividere.

*Non siate fuori dal mondo, ma vivi, come il lievito nella pasta. L'invito che vi rivolgo è semplice ma audace: **sappiate fare la differenza con la qualità formativa. Sappiate trovare modi e vie per non passare inosservati dietro le quinte della società e della cultura.** Non destando clamori, non con progetti farciti di retorica. Sappiate distinguervi per la*

vostra costante attenzione alla persona, in modo speciale agli ultimi, a chi è scartato, rifiutato, dimenticato.

Sappiate farvi notare non per la "facciata", ma per una coerenza educativa radicata nella visione cristiana dell'uomo e della società.

Ripristinare il patto educativo, perché il patto educativo si è rovinato, perché il patto educativo è rotto!, e dobbiamo ripristinarlo.

Gettare ponti: non c'è sfida più nobile! Costruire unione dove

avanza la divisione, generare armonia quando sembra avere la meglio la logica dell'esclusione e dell'emarginazione.



*In un momento in cui la crisi economica si fa sentire pesantemente anche sulle scuole paritarie, molte delle quali sono costrette a chiudere, la tentazione dei "numeri" si affaccia con più insistenza, e con essa quella dello scoraggiamento. Ma nonostante tutto vi ripeto: **la differenza si fa con la qualità della vostra presenza**, e non con la quantità di risorse che si è in grado di mettere in campo. La qualità della vostra presenza, lì, per fare ponti.*

Non svendete mai i valori umani e cristiani di cui siete testimoni nella famiglia, nella scuola, nella società. Date generosamente il vostro contributo perché la scuola cattolica non diventi mai un "ripiego", o un'alternativa insignificante tra le varie istituzioni formative. Collaborate affinché l'educazione cattolica abbia il volto di quel nuovo umanesimo emerso dal Convegno ecclesiale di Firenze. Impegnatevi affinché le scuole cattoliche siano veramente aperte a tutti.



“Guardare avanti...costruendo il futuro”
Convegno Nazionale di Studio

**GUARDARE AVANTI...
 COSTRUIENDO
 IL FUTURO**

CONVEGNO NAZIONALE
 DI STUDIO

**ASSEMBLEA
 ORDINARIA
 ED ELETTIVA**

Roma, 23-24 aprile 2016

Aula Magna
 Pont. Univ. Urbaniana
 Via Urbano VIII,16
 Roma

P R O G R A M M A
Sabato 23 aprile
2016

Ore 9:00

Apertura dei lavori

P. FRANCO CICCIMARRA, *Presidente Agidae*

Ore 9:15

Riforma del diritto del lavoro. La cessazione del rapporto di lavoro dal Jobs Act ad oggi.

AVV. ARMANDO MONTEMARANO

Ore 10:00

La nuova disciplina del demansionamento in costanza del rapporto di lavoro

DOTT.SSA IDA BONIFATI

Ore 10:40 Intervallo

Ore 11:00

La Scuola paritaria e la Riforma della scuola italiana nella recente Legge 107/2015.

DOTT. FRANCESCO SCRIMA

Ore 11:45

Il costo gestionale dell'attività di sostegno nella scuola paritaria. La normativa e la Giurisprudenza più recente

AVV. EMANUELA MONTEMARANO

Ore 12:30

Gli Istituti Socio-Sanitari-Assistenziali e il nuovo contesto.

PROF. FILIPPO CRISTOFERI, UNIVERSITÀ DI VARESE

Ore 13:15 Pranzo

Ore 15:30

*La recente giurisprudenza
in materia di ICI-IMU per
le Scuole e le attività
diverse degli Enti
Ecclesiastici.*

Prospettive operative

DOTT.SSA SILVIA FIORINI,
DIRETTORE GENERALE
MBA- ROMA

Ore 15:45

*La Cassa Sanitaria
Integrativa per religiosi
e lavoratori dipendenti:
una proposta su misura*

Ore 16:15 Intervallo

Ore 16:30

*BAIL-IN: la crisi
del sistema bancario
e la gestione delle opere
tra rischi e indicatori
di garanzia.*

*La Direttiva Europea
BRRD.*

PROF. ERCOLE PIETRO
PELLICANO', LUMSA ROMA

Ore 17:15

*La contrattazione AGIDAE:
CCNL Scuola,
CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale,
CCNL Università e ISSR*
PROF. P. FRANCESCO CICCIMARRA

Ore 18:15 Termine lavori

**ASSEMBLEA ORDINARIA
ED ELETTIVA**

Domenica 24 aprile 2016

Ore 8:00 S. Messa in Aula Magna

Relazione Presidente Nazionale

Relazione Segretaria Nazionale

Relazione Tesoriere Nazionale

Approvazione Rendiconto
Economico 2015

**Elezioni del nuovo
Consiglio Direttivo**

Sr. Emanuela Brambilla



Assemblea annuale AGIDAE Relazione della Segretaria nazionale 23-24 aprile 2016

Mi accingo a stendere la relazione per l'Assemblea di AGIDAE relativa all'anno 2015 e scorrendo il materiale di questo anno di lavoro non posso far altro che ringraziare il Signore che ci ha sostenuto in mezzo alle complesse vicende culturali che il mondo intero sta attraversando: il diffondersi delle guerre "la terza guerra mondiale diffusa" come l'ha ben definita papa Francesco, l'accentuarsi delle persecuzioni religiose in varie parti del mondo, il dramma dei migranti costretti ad abbandonare i loro paesi in cerca di sicurezza e di pace, la recrudescenza del terrorismo che mina la possibilità di dialogo e di integrazione fra i popoli, l'acuirsi di spinte nazionaliste fanatiche ed estremiste, il perdurare della crisi economica, il diffondersi della corruzione a tutti i livelli, la grande pubblicità data a scandali veri o presunti con il conseguente impoverimento della fiducia nelle Istituzioni, la debolezza del sistema politico nazionale ed internazionale.

In questo quadro a tinte fosche fungono da fari indicatori le indicazioni che la Chiesa ci offre attraverso la parola, sempre fiduciosa e concreta di papa Francesco e le direttive che la Chiesa Italiana ha tracciato nel Convegno di Firenze per guidare il cammino dei prossimi anni, sintetizzando le cinque vie da percorrere in altrettanti verbi che parlano di vita: uscire, abitare, educare, annunciare, trasfigurare. Un percorso che trova precisi punti di riferimento nel ministero di papa Francesco e che chiede una fede coraggiosa.

E' una prospettiva che da sempre anima il nostro essere e il nostro agire: anche nei momenti più difficili AGIDAE si è posta come profeta di speranza in mezzo a un coro di profeti di sventura: basta rileggere i titoli dei Convegni annuali di studio per rendersene conto, uno per tutti quello di quest'anno "GUARDARE AVANTI ... RICREANDO IL FUTURO".

La nostra Associazione e ciascun associato si pone nella società come "costruttore di futuro" animato da una esperienza che ha radici profonde nel vissuto del passato e che ha fiducia nella forza rivitalizzante e creativa dello Spirito.

QUESTA E' AGIDAE

Prima di iniziare a guardare la consistenza numerica e l'attività di AGIDAE, permettetemi di dedicare qualche momento al ricordo di frate Pietro Montanari, che ci ha lasciati lo scorso 21 gennaio 2015; fu membro del Direttivo Nazionale dal 1977 al 2000, essendone Presidente dal 1982 al 1994. Chi tra noi non è più giovane ne ricorda certamente l'impegno e la capacità di affrontare con sottile ironia persino le situazioni più difficili e complesse. Abbiamo partecipato alle sue esequie e Torino esprimendo la riconoscenza di

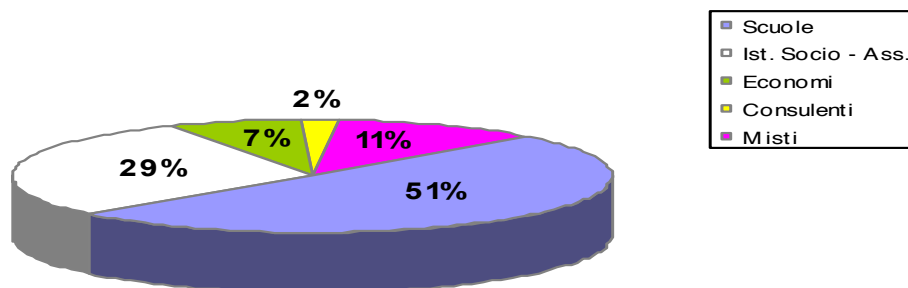
tutta l'Associazione e chiedendo al Signore che gli conceda di godere del premio promesso ai suoi servi fedeli.

Abbiamo iniziato l'anno 2015, con l'assenza del Presidente padre Ciccimarra, bloccato dalla salute per tutto il mese di gennaio; fortunatamente per lui e per l'intera Associazione, ha ritrovato la salute ed ha potuto riprendere il suo servizio: Ringraziamo il Signore e tutti gli associati che hanno partecipato la loro solidarietà in questa occasione.

Al 31/12/2015 l'Associazione risulta composta di **1.904 membri**, geograficamente distribuiti sull'intero territorio nazionale e per le diverse attività svolte:

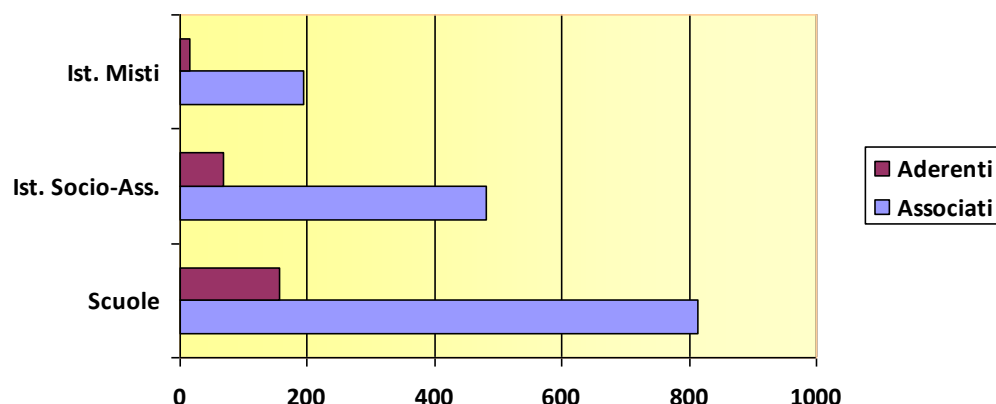
Regioni	Istituti			Persone fisiche		Totale
	Scuole	Istituti Socio-Ass.	Misti	Economi	Consulenti	
Lazio	197	151	35	56	11	450
Lombardia	199	88	34	18	7	346
Veneto	90	54	25	17	4	190
Piemonte	67	57	19	13	4	160
Emilia Romagna	77	32	16	6	4	135
Campania	75	12	11	4	3	105
Toscana	60	37	5	3	1	106
Liguria	40	18	9	4	---	71
Sicilia	38	13	8	5	1	65
Puglia	47	15	6	2	---	70
Marche	10	13	8	---	---	31
Abruzzo	15	14	2	1	---	32
Friuli V. Giulia	18	7	5	1	---	31
Calabria	7	10	5	---	---	22
Sardegna	13	9	3	3	1	29
Umbria	5	14	5	2	1	27
Trentino A. Adige	6	3	11	1	---	21
Valle d'Aosta	2	2	2	1	---	7
Basilicata	2	1	---	---	---	3
Molise	1	1	1	---	---	3
TOTALE	969	551	210	137	37	1904

Tutti i settori degli associati hanno avuto una flessione numerica, che lascia comunque percentualmente invariata la composizione delle attività come si desume dai dati e dal grafico che seguono:



La tabella e il grafico seguenti mostrano in modo evidente che, nonostante il perdurare della crisi economica e il calo costanze di forze interne da adibire alla gestione delle opere gli Istituti Religiosi e le Diocesi restano la forza maggioritaria dell'AGIDAE in confronto al numero degli Aderenti AGIDAE, cioè quelle realtà gestite da Associazioni, cooperative, movimenti ecclesiali che nel corso degli anni sono subentrati nella conduzione di opere precedentemente facenti capo a Istituti religiosi, Diocesi o Parrocchie.

	Associati	Aderenti	Totale
Scuole	814	155	969
Ist. Socio-Ass.	482	69	551
Ist. Misti	195	15	210
TOTALE	1491	239	1730



Questo dato numerico provoca una riflessione sulle nostre realtà, soprattutto su quelle scolastiche e qualche domanda. La riflessione riguarda la motivazione che sostiene il

nostro operare, pur tra mille difficoltà di ordine normativo ed economico: ciò che ci spinge a continuare la nostra attività è la passione caritativa ed educativa, carismaticamente trasmessa ed attualizzata in una società in cui i valori di riferimento si sono e si stanno sempre più spostando dal valore della persona in sé, alle sue capacità. E' veramente encomiabile lo sforzo intrapreso da non pochi Istituti per dotarsi di un Piano per l'Offerta Formativa che valorizzi l'alunno, ogni alunno e ne faccia crescere tutte le potenzialità umane e spirituali.

Le domande sono, ahimè, sul futuro: stante la contrazione costante di personale religioso direttamente impegnato nella conduzione delle opere e la difficoltà di individuare persone competenti e convinte che possano avere disponibilità ad un'ampia dedizione in tale direzione, quale sarà il futuro di tante belle realtà con tradizione anche molto antica?

Il calo numerico degli iscritti legato, sia alla denatalità, sia alla difficoltà per molte famiglie di una effettiva libertà di scelta della scuola, sia all'aumentata presenza di immigrati nel territorio italiano, con limitata capacità economica e differente fede, come ci interpellano sulla nostra capacità di presentare proposte formative ad ampio raggio?

L'accresciuto numero di alunni che presentano difficoltà e richiedono percorsi formativi individualizzati, se da una parte sono un segno di grande attenzione soprattutto ai più fragili, richiedono uno sforzo non indifferente da parte di insegnanti ed educatori: come affrontare questa sfida, mantenendo un livello educativo alto?

Anche dal punto di vista economico la gestione appare sempre più complessa: come chiedere qualità ai nostri collaboratori, cercando di contenere i costi?

E nel settore socio assistenziale ove i tagli effettuati per contenere la spesa pubblica vanno a colpire soprattutto i più deboli, minori in difficoltà, anziani e ammalati, persone in stato di disagio, quali attenzioni porre in atto per farci carico di queste povertà, avendo a disposizione, anche per gli Istituti convenzionati, minori risorse finanziarie?

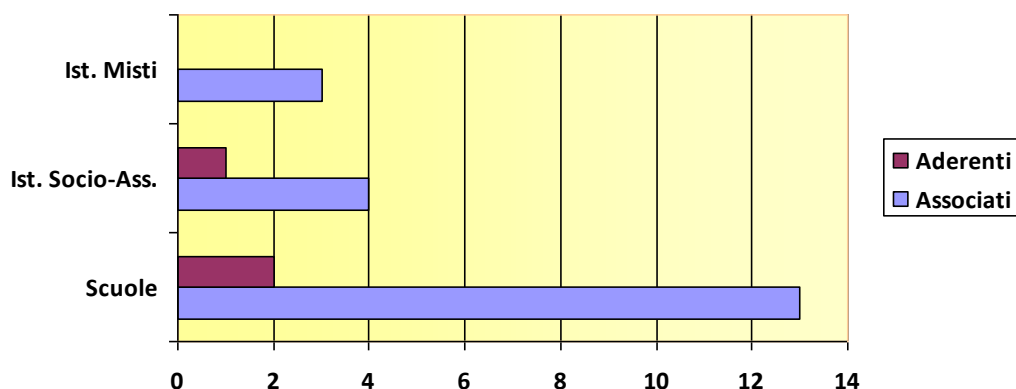
Rispetto allo scorso anno abbiamo avuto **23 nuovi associati** e **74 associati cessati** con un saldo negativo di 51 unità, saldo negativo inferiore rispetto a quello dello scorso anno (erano 69 associati in meno) che lasciano presagire una lieve ripresa.

Settore	Cessati	Nuovi Associati	Variazione anno
Scuola	-39	15	-24
Socio-Assistenziale	-19	5	-14
Attività mista	-9	3	-6
Economi	-5	0	-5
Consulenti	-2	0	-2
Totale	-74	23	-51

I grafici evidenziano queste variazioni, tenendo conto anche della distinzione tra Associati ed Aderenti (non sono evidenziate le persone fisiche, economi e consulenti):

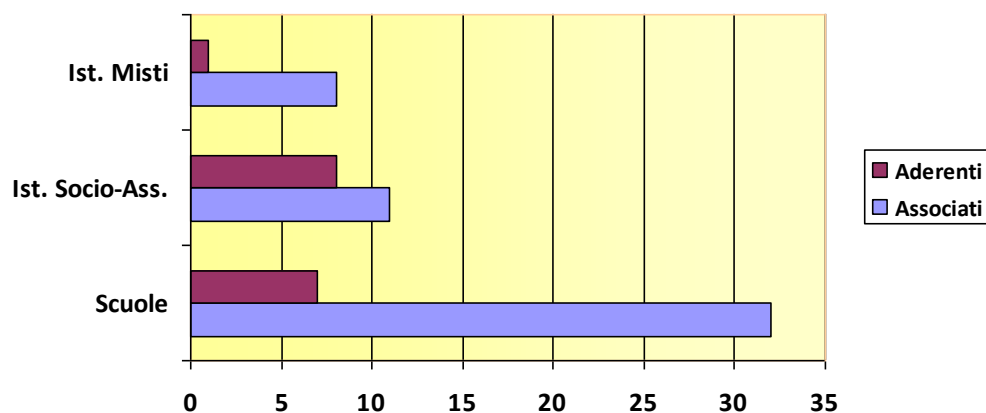
NUOVE ADESIONI

	Associati	Aderenti	Totale
Scuole	13	2	15
Ist. Socio-Ass.	4	1	5
Ist. Misti	3	--	3
TOTALE	20	3	23



CESSAZIONI

	Associati	Aderenti	Totale
Scuole	32	7	39
Ist. Socio-Ass.	11	8	19
Ist. Misti	8	1	9
TOTALE	51	16	67



Già da alcuni anni verifichiamo il decremento del numero di Istituti associati e ne troveremo riscontro anche nella rilevazione delle procedure sindacali in cui l'AGIDAE è stata coinvolta per cessazioni di attività o trasferimento delle stesse o di parti di esse ad altri enti.

Molte famiglie hanno rinunciato ad iscrivere i propri figli alle nostre scuole per le difficoltà finanziarie in cui versano, spesso a causa della perdita di occupazione e quindi di impoverimento della famiglia; il minor numero di iscritti provoca un disavanzo notevole in termini economici per la necessità di distribuire i costi di gestione su una platea più contenuta: a questo si aggiungono spesso le perdite legate alle insolvenze, fenomeno in aumento negli ultimi anni: Più volte è stato necessario ritoccare al rialzo le rette innescando però un circolo vizioso che influisce sul numero delle iscrizioni.

Talvolta gli Istituti hanno anche difficoltà ad accedere al finanziamento in quanto i contributi ministeriali per la scuola paritaria, erogati con un ritardo impressionante, che a volte, in mancanza di dati certi, vengono iscritti in bilancio come crediti per valori ipotetici. Da parte sua AGIDAE, per fronteggiare questa situazione di crisi, negli anni scorsi si è preoccupata di sottoscrivere un accordo in sede sindacale che garantisca una riduzione pari al 18% sulle nuove assunzioni, ma ora si trova nella situazione di prevedere il rientro di questa riduzione salariale, situazione che provoca pesanti ritardi sul rinnovo del contratto di cui riferirò più avanti.

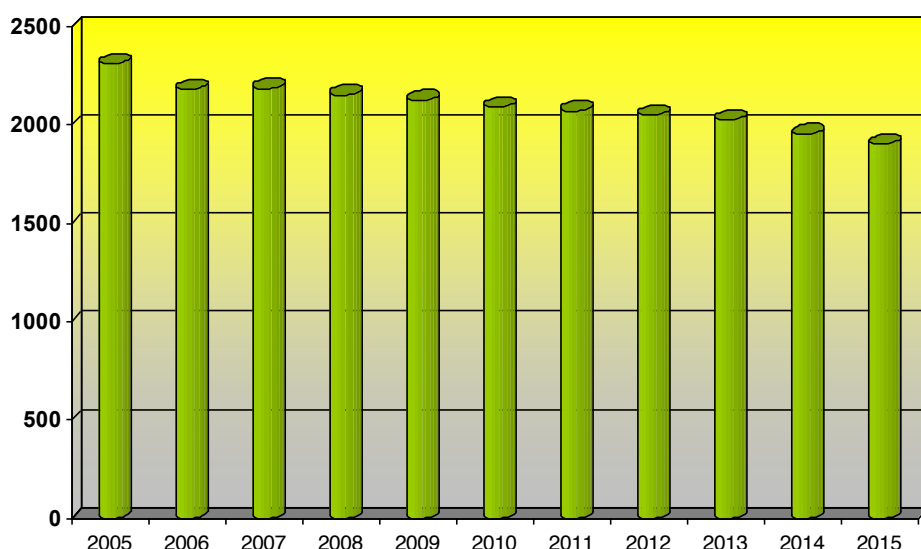
Anche il settore socio-assistenziali comincia a risentire negativamente l'effetto della crisi economica: per la carenza di fondi a disposizione dei servizi sociali, molte realtà convenzionate si sono viste ridurre l'invio di ospiti, oltre al solito ritardo nei pagamenti delle quote in convenzione.

Sviluppo numerico Associati per settore 2005/2015

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Scuole	1.143	1.089	1.087	1.076	1065	1049	1045	1038	1027	993	969
Ist. Socio-Ass.	668	626	641	620	611	602	604	594	588	565	551
Ist. Misti	231	227	220	228	230	228	220	220	219	216	210
Economi	212	196	197	190	182	172	164	154	149	142	137
Consulenti	56	43	41	38	37	41	39	44	41	39	37
Iscrizioni bis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali	2.312	2.181	2.186	2.152	2125	2092	2072	2050	2024	1955	1904

Variazione percentuale per settore 2005/2015

	2005	2015	% sul 2005
Scuole	1.143	969	-15,22%
Ist. Socio-Assistenziali	668	551	-17,51%
Ist. Misti	231	210	-9,09%
Economi	212	137	-35,38%
Consulenti	56	37	-33,93%

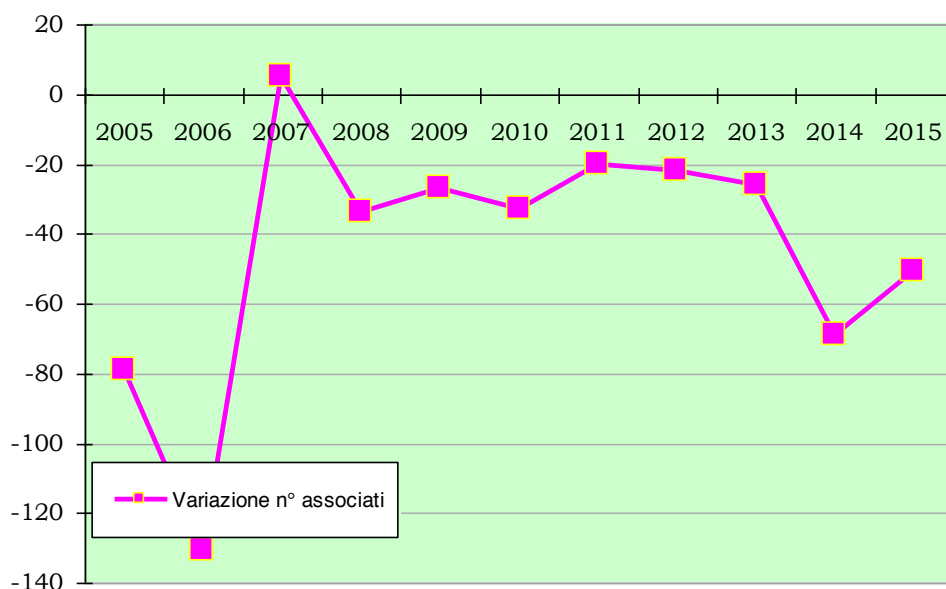


2312 - 2181 - 2186 - 2152 - 2125 - 2092 - 2072 - 2050 - 2024 - 1955 - 1904

Il trend negativo percentualmente rimane pressoché invariato rispetto agli anni scorsi: il desiderio e la volontà di mantenere viva ed attuale le espressioni apostoliche che ci sono state tramandate, come già ricordato prima sostiene il nostro agire e ci rende coraggiosi e forti nell'intraprendere nuove modalità di intervento:

Permettetemi ancora qualche considerazione. I membri del Direttivo Nazionale che si prestano per la consulenza constatano quotidianamente la difficoltà di interagire direttamente con i soci AGIDAE: la quasi totalità delle chiamate viene effettuata da consulenti, che non essendo associati, non avrebbero neppure diritto ad alcuna consulenza. L'impressione è che gli Istituti associati pare abbiano dato una sorta di

delega, anche decisionale, a terze persone, non sempre a conoscenza del nostro stile operativo e soprattutto dei contratti di lavoro AGIDAE: ne derivano situazioni abnormi a cui spesso riesce difficile trovare soluzioni, se non a prezzo di pesanti transazioni. E' quindi importante che si faccia una valutazione oculata sulle persone/studi a cui viene affidata l'amministrazione contabile e di gestione del personale: chi proviene da un settore di consulenza del lavoro per attività industriali o commerciali, ha bisogno di tempi piuttosto lunghi e di approfondimenti per capire il nostro contesto. AGIDAE offre opportunità di crearsi competenze ad hoc per tali gestioni, sempre che ci sia volontà di usufruirne.



Concludiamo questa prima parte sulla consistenza numerica di AGIDAE con un'espressione di fiducia: è vero che il decremento numerico continua, ma pare sia rallentata la velocità e che gli Istituti, manifestino maggiore interesse verso l'Associazione: Vorremmo potervi confermare anche in futuro, che tale interesse dia maggiore consistenza e forza all'Associazione; da parte del Direttivo c'è l'impegno costante ad operare per il bene degli Istituti, senza risparmio di forze e si potrebbe fare ancor meglio se ci fosse un maggiore feedback, una maggior conoscenza e consapevolezza dei reali bisogni.

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

L'associazione oltre all'assistenza contrattuale, in questi anni si è spesa in un ampio campo d'azione, che spazia dalla formazione supportata dalla FONDAZIONE AGIDAE LABOR, alla certificazione della qualità con AGIQUALITAS, al supporto alla gestione del personale e la consulenza per l'abbattimento dei costi energetici e assicurativi con AGIDAE OPERA, al finanziamento per la formazione con FONDER.

Il **Consiglio Direttivo Nazionale**, che è il motore del mondo AGIDAE, si è riunito per 8 volte nel corso del 2015: 3 riunioni sono state dedicate allo studio sui nuovi ammortizzatori sociali e sul contratto scuola in discussione ormai da tempo. Gli argomenti trattati sono per lo più quelli legati ai rinnovi contrattuali e alle novità normative introdotte nel mondo del lavoro (Jobs Act – tempo determinato – ammortizzatori sociali) e della scuola (L. 107 “la buona scuola”), e alle problematiche insorgenti.

Il **Consiglio di Presidenza** si è radunato per 5 volte nel corso del 2015 sempre nella sede di Roma.

Come segretaria nazionale, a nome di tutti gli iscritti AGIDAE, porgo un sentito ringraziamento ai consiglieri del Direttivo e del Consiglio di Presidenza per la loro disponibilità e il loro impegno, in questo quadriennio ormai scaduto, sapendo che questo comporta un aggravio ulteriore del lavoro che ciascuno ricopre nei propri Istituti di appartenenza. Procederemo al rinnovo dei componenti il Direttivo Nazionale e, successivamente, come da statuto, del Consiglio di Presidenza: ci auguriamo fin d’ora che i rinnovati organismi possano compiere proficuamente il loro servizio a favore degli associati.

I contatti con gli associati e gli aderenti sono stati mantenuti attraverso gli **strumenti di informazione** di cui l’Associazione si avvale:

- sono stati spediti 6 numeri della rivista “AGIDAE”
- sono stati spediti via mail, 10 numeri di “NEWSLETTER AGIDAE” rapido strumento di comunicazione delle novità dell’Associazione (1 ogni mese tranne agosto e settembre).
- sono inoltre stati spediti depliant su corsi effettuati:
 - § settimana formativa estiva a Bari (26 luglio – 1 agosto 2015)
 - § corso di aggiornamento per insegnanti (settembre 2015)
 - § corsi estivi per amministratori, dirigenti, economisti (30/6-17/07/2015 sede Roma)
- il sito AGIDAE, costantemente aggiornato grazie alla tempestività delle segnalazioni in campo normativo/previdenziale a cura della dott.ssa Ida Bonifati.

Invitiamo tutti gli associati a consultare gli strumenti a disposizione, soprattutto il sito che resta lo strumento più veloce che abbiamo per acquisire informazioni utili, per comunicare attraverso la casella di posta elettronica riservata, per scaricare normative e modulistica, per facilitare la domanda e l’offerta di lavoro per il re-impiego dei nostri dipendenti in cerca di nuova occupazione a seguito di licenziamento o riduzione oraria.

I momenti associativi più salienti nel corso del 2015 sono stati:

- Il **Convegno Nazionale di studio** “Riforme normative e attività degli Istituti – Convenzione S. Sede-Repubblica Italiana in materia fiscale (siglata 01/04/2015)” tenutosi presso la Pontificia Università Urbaniana il giorno 25 aprile 2015;
- **l’Assemblea Ordinaria Annuale** dell’Associazione, tenutasi nella stessa sede il 26/04/2015;

Anche quest’anno si è tenuta la **settimana formativa estiva a Bari** con la possibilità di scegliere tra quattro diversi percorsi formativi: purtroppo la scarsa presenza non ha permesso l’attivazione di tutti i percorsi e ci si è limitati a due soli:

1. Il ruolo del coordinatore didattico e i nuovi assetti normativi e socio-culturali
2. Gestione: Lavoro-Fisco-Finanza-Sicurezza

I partecipanti sono stati complessivamente **57**: il grado di soddisfazione espresso è stato più che buono: Molti dei partecipanti hanno potuto usufruire dei voucher FOND.E.R. come finanziamento di questo percorso formativo.

L'Associazione intrattiene inoltre rapporti con interlocutori ed associazioni varie sia in campo ecclesiale che sociale: il Presidente ha frequenti contatti con responsabili e tecnici della **Conferenza Episcopale Italiana**, per confronto e studio di aspetti normativi che in modo diretto o per aspetti riflessi toccano l'attività apostolica delle istituzioni ecclesiali: in questo anno più volte è stato richiesto l'impegno di AGIDAE per addivenire alla stipula di un CCNL per il settore universitario da utilizzare nelle Pontificie Università, nei Seminari, nelle Facoltà Teologiche e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose.

Padre Ciccimarra inoltre partecipa agli incontri **USMI-CISM** e a quelli dei Presidenti delle diverse associazioni che operano nel settore degli enti ecclesiastici in diversi ambiti operativi.

In ambito civile AGIDAE, tramite il suo Presidente, partecipa al **tavolo tecnico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, nonché al **tavolo tecnico del Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Altri membri del Direttivo hanno invece partecipato a riunioni locali presso gli Uffici Scolastici Regionali o i tavoli regionali su temi riguardanti il finanziamento delle scuole paritarie, la formazione per l'autovalutazione delle scuole (prove INVALSI e RAV).

L'anno 2015 è stato un anno ricco di novità normative: dalla riforma del contratto a tempo determinato e dell'apprendistato, al decreto Jobs Act e all'emanazione dei conseguenti regolamenti attuativi: abbiamo potuto usufruire dei vantaggi economici per la stabilizzazione di rapporti di lavoro e nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma solo il tempo ci darà la possibilità di una valutazione serena riguardo l'efficacia e la tenuta dei provvedimenti adottati.

La riforma del sistema scolastico "La buona scuola" ha introdotto alcune novità rilevanti, anche in ordine alla formazione dei docenti, ma l'articolato presenta vari problemi di interpretazioni riguardo l'applicabilità della norma alle scuole paritarie: la stessa 'autovalutazione delle scuole, così come è stata proposta ci ha messo in difficoltà nella compilazione ed è stata disattesa nella lettura del Ministero, per quanto riguarda le scuole paritarie.

Resta ancora aperta l'annosa questione **INPS/INPDAP**: in alcune zone d'Italia, sono giunte richieste di versamento dei contributi per i periodi di maternità, in cui i nostri dipendenti non ricevono alcuna retribuzione, ma sono indennizzati dall'INPS, che a fronte del versamento dei contributi cosiddetti "minori" dovrebbe provvedere a coprire figurativamente i suddetti periodi di astensione per maternità. Purtroppo diventa sempre più difficile interloquire con gli Enti Previdenziali: l'INPS è raggiungibile quasi esclusivamente per "Cassetto Previdenziale" e solo in caso di non risposta è possibile prenotare appuntamenti. Anche l'**INAIL** durante l'anno 2015 ha inviato parecchi accertamenti riguardanti la posizione assicurativa dei lavoratori degli asili nido, considerati parte del sistema di assistenza e pertanto inquadrati nella stessa categoria dell'assistenza a disabili, malati mentali, alcolizzati e drogati, naturalmente con un tasso premiale molto elevato; risulta difficile interloquire con funzionari che capiscano

l'incongruenza di tale classificazione e si adoperino per far rivedere l'inserimento in una classe di rischio più consona.

La **consulenza agli associati** è assicurata in sede AGIDAE tramite appuntamento con il Presidente o con esperti consulenti su questioni contrattuali, legali, fiscali, previdenziali, assicurative, per progetti formativi e certificazioni di qualità, per consulenza su risparmio energetico e buste paga. Gli esperti consulenti e alcuni membri del Direttivo si rendono disponibili anche per consulenza telefoniche agli associati su questioni contrattuali.

Sulla rivista AGIDAE e sul sito si trovano anche i riferimenti, per accedere presso le sedi di Torino e Bari per eventuali consulenze, mentre la sede di Milano, come richiesto dall'assemblea è stata chiusa agli inizi del 2015 alla scadenza del contratto di affitto.



ATTIVITA' SINDACALE

Intensa è stata in questo anno l'attività sindacale, sia a livello nazionale che sul territorio.

La **Commissione di Contratto Scuola**, si è riunita 6 volte tra agosto e fine novembre 2015, dopo una sosta prolungata decisa per attendere i regolamenti attuativi successivi ai decreti di riforma del mondo del lavoro; purtroppo alla data di estensione di questa relazione non si è ancora arrivati alla firma del CCNL rinnovato: sussistono infatti divergenze notevoli tra le diverse Organizzazioni Sindacali in ordine al piano di rientro della riduzione del 18% prevista dall' accordo in data 1 settembre 2014: nonostante i ripetuti incontri e le possibili soluzioni concordate al tavolo contrattuale, le segreterie nazionali delle OO.SS. non hanno dato il loro benestare:

In data 4 dicembre 2015 è stato inviato il testo "definitivo" per AGIDAE ai Segretari Generali delle OO.SS. Scuola per l'approvazione, ma purtroppo anche nei successivi incontri non si è potuto siglare nulla.

In data 31/12/2015 è stato invece sottoscritto, solo con la CISL, un accordo sulle **Collaborazione Coordinate e Continuative (CO.CO.CO.) nel settore Università**, per dar modo alle Università Pontificie, alle Facoltà e agli Istituti di Scienze Religiose di proseguire l'attività di insegnamento adeguandosi a quanto prevede la normativa per questa fattispecie di prestazione lavorativa, assai diffusa tra i docenti di queste Istituzioni. Nel frattempo, la Commissione per il Contratto delle Università si sta confrontando con la CISL per arrivare alla stipula del primo contratto collettivo AGIDAE del settore università.

Con la **Commissione Contratto Socio Assistenziale**, si è tenuto un solo incontro il 4 dicembre 2015, nel quale ci era stata promessa in tempi brevi una piattaforma di rinnovo, ma di fatto ad oggi ancora non abbiamo ricevuto proposte concrete e articolate da parte delle OO.SS.

Giungono da parte degli Istituti e dei dipendenti, pressioni perché si possa avere il CCNL rinnovato dei vari settori: purtroppo non per cattiva volontà non è stato possibile finora sottoscrivere CCNL rinnovati; l'armonia e la stima reciproca che ha sempre sostenuto i tavoli contrattuali è messa alla prova da scelte politiche che i vertici delle organizzazioni sindacali impongono ai loro delegati, spesso senza conoscere nulla del cammino compiuto nel corso degli anni di confronto e trattative. Anche da parte nostra c'è un certo

smarrimento di fronte a questa situazione in cui si fatica a trovare siano spazi di dialogo costruttivo.

AGIDAE si è fatta presente, ove richiesta, anche per la composizione di vertenze e/o per la firma di accordi sindacali; nel 2015 l'Associazione ha seguito:

- **9 VERTENZE E CONCILIAZIONI INDIVIDUALI:** (differenze retributive – modifica mansioni – modifica orario lavoro – errato inquadramento - conciliazione e incentivo all'esodo per sopravvenuta inidoneità – licenziamenti individuali).
- **17 TRASFERIMENTI D'AZIENDA O DI RAMI D'AZIENDA:** cessione scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, comodato d'azienda, appalti servizi di pulizie, ristorazione, assistenza
- **12 LICENZIAMENTI COLLETTIVI**
- **2 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (MENO DI 5 DIPENDENTI PER ISTITUTO)**
- **2 RIDUZIONI D'ORARIO**
- **1 PARZIALE CHIUSURA**
- **10 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI**

ATTIVITA' FORMATIVA

Da sempre AGIDAE ha riservato grande importanza all'aspetto della formazione, conscia che attraverso una sempre migliore qualificazione dell'offerta delle nostre opere, le stesse avranno possibilità di rimanere un punto di riferimento tra il proliferare di servizi che, spesso hanno di mira il profitto economico e non il progresso dei destinatari. Per facilitare la partecipazione capillare sul territorio a percorsi formativi, oltre alla sede di Roma, AGIDAE si è dotata di altre sedi a Bari e Torino, ricercando all'occorrenza anche in zone diverse aule per svolgere i corsi programmati: nella specifica dei progetti è possibile riscontrare l'impegno posto nel raggiungere il maggior numero di persone là dove si trovano.

Dal confronto con i dati FOND.E,R. emerge un ulteriore dato positivo e assai significativo: negli Enti in cui si è fatta formazione del personale è diminuito l'assenteismo ed è considerevolmente aumentato il risultato e la qualità, nonché la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Questo ci conferma nell'impegno assunto e portato avanti con determinazione di puntare sulla formazione e sulla riqualificazione del nostro personale, per poter dare continuità alle nostre attività apostoliche.

FONDAZIONE AGIDAE LABOR

Nel corso dell'anno 2015 la FONDAZIONE AGIDAE LABOR ha concluso l'iter iniziale, con il decreto di riconoscimento giuridico pervenuto nel mese di luglio.

La Fondazione non ha mai spesso di operare; anche se nel 2015 ha avuto difficoltà legate all'assenza per motivi familiari della dott.ssa Bacigalupi, si è comunque provveduto a seguire l'attività formativa con la collaborazione della dott.ssa Bonifati.

La Labor nel 2015, attraverso i Bandi Fonder 2015, ha presentato:

- **2 piani formativi interaziendali nazionali**, uno sulla prima scadenza (entro il 30.04.2015), l'altro sulla seconda (entro il 15/09/2015). Il primo è stato presentato e gestito dalla dott.ssa Bacigalupi fino a marzo 2015; poi è subentrata la dott.ssa Bonifati per completare la gestione fino alla presentazione del rendiconto finale. Il secondo piano è stato presentato e seguito dalla Dott.ssa Bonifati, fino al rientro della Dott.ssa Bacigalupi.

- **6 piani aziendali** sull'avviso 3/2015 presentati e gestiti dalla dott.ssa Bonifati, fino al rientro della Dott.ssa Bacigalupi.

- **1 piano aziendale** per aziende neoaderenti a valere sull'avviso 2/2015, presentato e gestito dalla dott.ssa Bonifati, fino al rientro della dott.ssa Bacigalupi.

Complessivamente sono stati formati **498 allievi**.

Attraverso l'avviso **1/2015** (voucher aziendali) la Labor ha organizzato 20 corsi a richiesta, con una media di circa 15 corsisti ciascuno.

Come di consueto la Labor si è occupata dell'organizzazione del Campus estivo 2015 svoltosi a Bari, proponendo 4 percorsi formativi, dei quali solo due sono stati attivati:

1. Il ruolo del coordinatore didattico e i nuovi assetti normativi e socio-culturali
2. Corso di gestione: Lavoro-Fisco-Finanza-Sicurezza

Hanno partecipato complessivamente **57 corsisti**. Il livello di soddisfazione rilevato attraverso questionari di gradimento è stato molto alto.

Sono stati proposti **in sede** numerosi corsi interaziendali che hanno rappresentato occasione di aggiornamento, qualificazione o riqualificazione professionale per allievi provenienti da diversi contesti organizzativi.

In particolare si è costituita una ATI con l'ordine degli ingegneri per la formazione di addetti alla gestione delle centrali elettriche aeroportuali: è una esperienza assolutamente nuova, che speriamo di poter attivare ancora nel futuro.

Le tematiche formative maggiormente richieste sono state:

- aggiornamento delle competenze per insegnanti (corsi BES, DSA, Compilazione RAV, Didattica per competenze ecc.);
- sicurezza del lavoro (Addetti antincendio e gestione emergenze, primo soccorso, aggiornamento RLS);
- sistema di gestione della Qualità;
- progettazione e gestione della formazione finanziata.

Tra questi corsi, da segnalare l'importante occasione formativa rappresentata dal Corso "La nuova norma UNI EN ISO 9001:2015", svoltosi a Roma dal 27 al 30 dicembre 2015 a cui hanno partecipato **37 allievi**.

Il corso, organizzato in collaborazione con AGIQUALITAS ha fornito contenuti tecnici per comprendere le novità della nuova norma e le conseguenti ricadute pratiche all'interno del Sistema di Gestione della qualità. Tutti i corsisti sono stati soddisfatti sia dell'organizzazione che della qualità della docenza.



AGIQUALITAS

Nel corso dell'anno 2015 AGIQUALITAS notevolmente incrementato il numero delle certificazioni: le **certificazioni attive** (ovvero vigenti) al 31/12/2015 **sono 125**, toccando il numero massimo di certificazioni attive dalla nascita della società ad oggi.

Dobbiamo riconoscere che il risultato è frutto del grande impegno di marketing svolto principalmente dal Direttore di AGIQUALITAS Giorgio Capoccia attraverso contatti capillari e visite in loco di probabili nuovi clienti.

Nell'anno 2015 sono state emesse 23 nuove certificazioni

23 nuove certificazioni
1) RESIDENZA M. FERRARI – AQ – Si tratta di una struttura che si occupa di ragazzi disagiati
2) D.I.S.M.E.T - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" – La certificazione ha riguardato il Dipartimento che si occupa di malattie genetiche.
3) COOPERATIVA SOCIALE PAGEFHA - E' una struttura di Ascoli Piceno che si occupa dell'assistenza ai disabili e anziani attraverso servizi domiciliari e di trasporto
4) DIPRES - MI (SGQ) - Servizi di pulizia
5) LUNAZZURRA – PD - Servizio Infermieristici, Socio Sanitari, Socio Assistenziali, Educativi e di Animazione e Servizi Alberghieri di Supporto (Trasporto e Accompagnamento Utenti da e per il domicilio, Pulizia ambientale) presso strutture semiresidenziali per anziani non autosufficienti.
6) SOGESIT SRL- LE – E' un Ente di formazione di Lecce collegato con ASESI – altra struttura certificata da Agiqualitas – che si occupa di formazione professionale
7) OPPA TERNI – TR Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni è una organizzazione che mette a disposizione ambulanze per il trasporto di materiale organico.
8) ATENEIO DOMENICANO - STUDIO FILOSOFICO DOMENICANO BO – Si occupa di erogazione di corsi di formazione universitaria in Filosofia – Baccellierato. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.
9) COOPERATIVA GEA TR - Erogazione di servizi di manutenzione del verde, raccolta dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strada, controllo erbe infestanti, facchinaggio e movimentazioni merci in magazzino
HOLDING FRATELLI MARISTI
10) ISTITUTO SAN LEONE MAGNO ROMA – Erogazione del servizio didattico di istruzione
11) ISTITUTO FRATELLI MARISTI GIUGLIANO - Erogazione del servizio didattico di istruzione
12) ISTITUTO FRATELLI MARISTI CESANO MADERNO - Erogazione del servizio didattico di istruzione
13) ISTITUTO FRATELLI MARISTI GENOVA - Erogazione del servizio didattico di istruzione
14) – 23) GRUPPO LOAN ROMA – Erogazione del servizio alberghiero

- 1 certificazione fuori accreditamento -

E' la grande novità della CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO - La Società DIPRES, dopo aver certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità secondo i requisiti della norma ISO 9001, ha chiesto la certificazione del proprio Servizio di ***Progettazione di Servizi di pulizia civile e industriale e Servizi di lavanderia intesa come igienizzazione del prodotto lavato.***

Nell'anno 2015 si sono verificate **10 recessioni** dalla certificazione:

- CASA STELLA MARIS DI GIARRE (HA RECEDUTO DALLA CERTIFICAZIONE)
- FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA – FONTE (TV) (NON HA RINNOVATO LA CERTIFICAZIONE)
- ISTITUTO PARITARIO SACRO CUORE – ROMA (NON HA RINNOVATO LA CERTIFICAZIONE)

- COOP AIDAS (IN LIQUIDAZIONE COATTA NON HA CONSENTITO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ E IL CERTIFICATO È STATO RITIRATO)
- ISTITUTO MARIA SCHININA' – SIRACUSA (HA RECEDUTO DALLA CERTIFICAZIONE)
- DIDASKO – TERNI (RITIRO DEL CERTIFICATO)
- FRATELLI MARISTI – GIUGLIANO (NA) (È STATA INGLOBATA DALLA CERTIFICAZIONE DI HOLDING)
- FRATELLI MARISTI – GENOVA (GE) (È STATA INGLOBATA DALLA CERTIFICAZIONE DI HOLDING)
- FIGLIE DI GESU – REGGIO EMILIA (NON HA RINNOVATO LA CERTIFICAZIONE)
- PASTOR ANGELICUS – MILANO (NON HA RINNOVATO LA CERTIFICAZIONE)

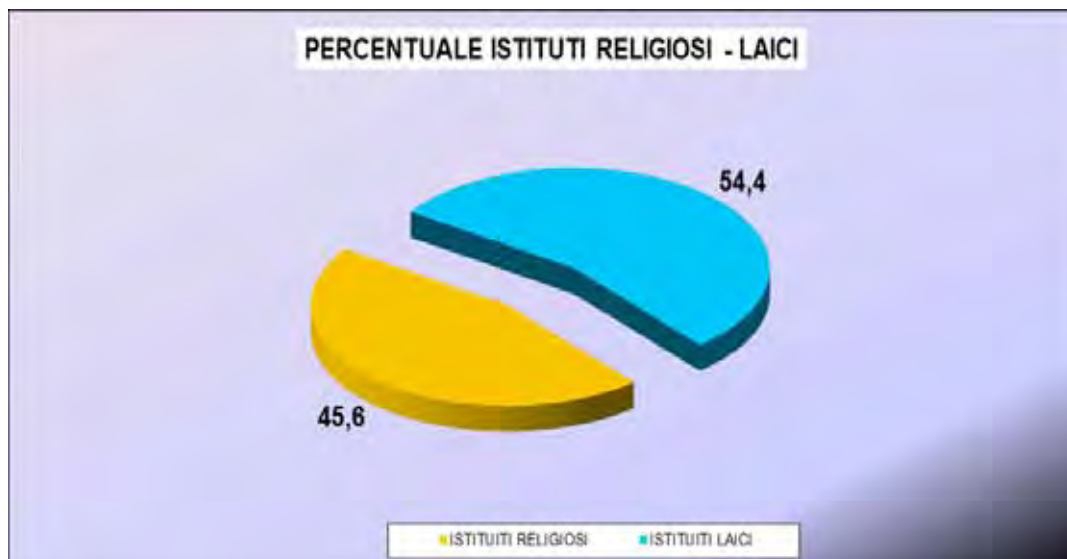
Di fatto tra i cessati, due sono confluiti in una certificazione di holding e due certificati sono stati ritirati da AGIQUALITAS per mancanza di requisiti o per impossibilità di verificare l'attività, in seguito a procedure di liquidazione coatta in atto.

Dunque la situazione al 31 dicembre 2015 è risultata essere la seguente:

SETTORI EA PER LA CERTIFICAZIONE ISO 9001	EA 30 ALBERGHI, RISTORANTI E BAR	EA 35 SERVIZI PROFESSIONALI D'IMPRESA	EA 37 ISTRUZIONE	EA 38 SANITÀ ED ALTRI SERVIZI SOCIALI	TOTALE
NUMERO DI ISTITUTI/AZIENDE	14	7	73	31	125



Per quanto riguarda il portafoglio clienti – a fronte di una situazione iniziale in cui le Organizzazioni certificate erano in prevalenza religiose – la realtà di fine 2015 ha visto un prevalere di certificati emessi a fronte di enti laici come mostra la figura che segue.

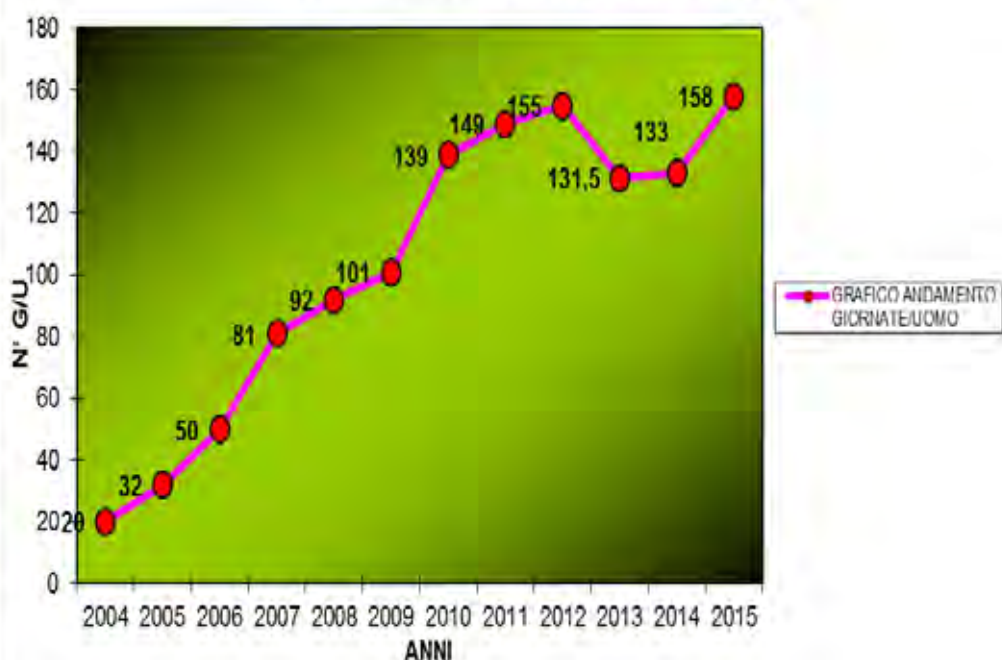


		EA 30 Alberghi / Ristoran ti e bar	EA 35 Servizi professionali d'impresa	EA 37 Istruzione	EA 38 Sanità ed altri servizi sociali	TOT ALE	Percentu ale (%)
ISTITUITI RELIGIOSI		2	0	42	13	57	45,6
ISTITUITI LAICI		12	7	31	18	68	54,4
Numero di istituti/aziende		14	7	73	31	125	
Percentuale (%)		11,2	5,6	58,4	24,8		

L'attività posta in essere ha impegnato (per l'attività ancora da espletare) gli Auditors per un totale circa di 158 giornate/uomo.

E' il picco più alto raggiunto da AGIQUALITAS come impegno ispettivo, dalla nascita ad oggi: praticamente l'impegno degli ispettori, per la maggior parte libero professionisti, copre la metà dei giorni lavorativi di un anno.

ANDAMENTO GIORNATE/UOMO 2004-2015



L'andamento delle giornate uomo utilizzate nel processo di audit e il fatturato medio per giornata uomo sono stati coerenti con l'andamento delle certificazioni e con il risultato economico di AGIQUALITAS testimoniando una conformità rispetto ai requisiti di sistema.



AGIDAE OPERA srl

Agidae Opera ha cominciato a muovere concretamente i primi passi nel secondo trimestre 2014.

Il principale scopo di Agidae Opera è quello di aiutare gli associati Agidae, che lo vorranno, a ridurre i costi e le spese di gestione dei loro Istituti.

Concretamente è stata realizzata un'organizzazione e un'offerta di servizi in grado di supportare i fabbisogni gestionali degli Istituti in materia di:

- amministrazione del personale e della elaborazione delle buste paga;
- assistenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro;
- consumi energetici (elettricità e gas naturale);
- costi assicurativi.

A gennaio 2015 Agidae Opera ha cominciato ad erogare i primi servizi. Ad oggi Agidae Opera supporta circa cinquanta Istituti con la seguente ripartizione:

- Sei in ambito amministrazione del personale e della elaborazione delle buste paga (complessivamente circa quattrocentocinquanta lavoratori).
- Quattro in ambito assistenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro.
- Circa ventuno per le forniture di energia elettrica (circa 1,2 Gwh) e gas (circa 252.000 smc).
- Circa venti per la parte assicurazioni.

L'organico di AgidaeOpera si è arricchito ulteriormente creando una struttura organizzativa con dei settori sempre più specializzati:

- Area Amministrazione del Personale: 3 lavoratori.
- Area Consulenza sulla gestione del personale: 1 lavoratore.
- Area Gruppi d'Acquisto: 1 lavoratore.
- Area Sicurezza: 1 lavoratore.

Nell'anno 2015 è continuata l'opera di pubblicizzazione di Agidae Opera e dei suoi servizi, attraverso l'invio di news-letters, distribuzione di depliant all'interno degli eventi organizzati da Agidae, la pubblicazione di informazioni sul sito internet di Agidae Opera e la pubblicazione di articoli sulla rivista Agidae.

Dal punto di vista finanziario l'anno 2015 è stato un anno di costruzione e investimento. I primi ricavi, a copertura dei costi vivi di gestione di Agidae Opera, sono cominciati ad arrivare proprio nell'anno 2015 (anno di inizio di erogazione dei servizi). A fine anno 2015 il conto economico si chiude sostanzialmente con un pareggio di bilancio. Il fatturato di competenza dell'anno 2015 è stato di circa 190.000 euro.

FOND.E.R.

Nel 2015 Fonder ha definito l'offerta formativa in quattro Avvisi, mettendo a bando complessivamente 4 milioni di euro. All'inizio di aprile si sono aperti tre canali di finanziamento: l'Avviso 1, sportello mensile per percorsi formativi individuali (voucher); l'Avviso 2, sportello per piani formativi a favore di aziende neo-aderenti; l'Avviso 4, per piani formativi settoriali/territoriali, la cui ammissibilità al finanziamento è stabilita dall'esito della valutazione di merito e dal conseguente punteggio in graduatoria.

Nel mese di giugno si è completata l'offerta con l'Avviso 3, lo sportello per piani formativi aziendali.

Complessivamente sono stati finanziati 295 piani, 1.277 progetti, 4.118 voucher per un importo totale di € 3.249.879,03. Le attività formative hanno coinvolto 1.671 enti, 22.099 i lavoratori in formazione, 68.703,75 le ore di formazione previste.

Ricordiamo che nel 2015 Fonder ha subito una decurtazione delle risorse del gettito Inps pari a € 185.710,22 a seguito dell'art.1, comma 722 della legge 190/2014.

La grande novità del 2015 è l'Avviso 3, lo sportello aziendale, che per la sua fruibilità e velocità di accesso al finanziamento è la linea che ha incontrato il maggior gradimento da parte delle aziende aderenti.

Dai dati emersi dalla geografia della formazione Fonder, risulta che sono le aziende di Lombardia e a seguire di Piemonte, Veneto e Lazio quelle più attive; infatti sono le più coinvolte nei piani formativi, collettori delle maggiori risorse. Fa eccezione l'Avviso 2 (neo aderenti) in cui sono protagoniste le aziende del sud, e in particolare del comparto Altro.

Le pagine seguenti propongono un'analisi quantitativa e qualitativa suddivisa per Avviso, con lo scopo di offrire spunti di riflessione sulla formazione finanziata nel 2015 da Fonder.

AVVISO 1/2015 (sportello voucher)

DATA DI PUBBLICAZIONE: 1/04/2015

DATA CHIUSURA: 31/12/2015

RISORSE STANZIATE

€ 1.000.000,00

RISORSE FINANZIATE

€ 556.680,39

L'Avviso 1 è rivolto alle aziende che intendono formare i propri lavoratori con percorsi formativi individuali.

Il finanziamento è **a sportello mensile**, con la sola verifica di ammissibilità formale.

Stato Richieste Voucher	N° richieste	N° voucher	Fin. Fonder
PRESENTATE	674	4.118	€ 669.488,19
NON AMMESSE	102	872	€ 112.807,80
FINANZIATE	572	3.246	€ 556.680,39

VOUCHER PRESENTATI: QUADRO COMPLESSIVO E PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)

	SCUOLA	S-A-E	ALTRO	TOTALE
N° Voucher	2.503	608	1.007	4.118
Ore formazione	35.425,25	7.117,5	8429	50.998,75
Fin. Fonder richiesto	€ 423.337,10	€ 111.065,66	€ 135.085,43	€ 669.488,19

VOUCHER FINANZIATI: QUADRO COMPLESSIVO E PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)

	SCUOLA	S-A-E	ALTRO	TOTALE
N° Voucher	2.125	545	562	3.232
Ore formazione	29.463,75	6.117,5	5.063,5	40.644,75
Fin. Fonder approvato	€ 366.231,1	€ 97.392,48	€ 93.056,81	€ 556.680,39

VOUCHER FINANZIATI PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)

REGIONE	n° voucher	ore form.	Fin. Fonder
ABRUZZO	37	255	€ 4.840,00
BASILICATA	6	48	€ 600,00
CALABRIA	4	80	€ 1.600,00
CAMPANIA	195	2.258	€ 34.200,30
EMILIA R	65	942	€ 15.495,00
FRIULI VG	29	488	€ 9.700,00
LAZIO	391	4.105,5	€ 57.924,31
LIGURIA	154	2.002	€ 34.240,21
LOMBARDIA	1.071	15.230,25	€ 153.036,39
MARCHE	89	1.577	€ 25.992,00
MOLISE	13	104	€ 1.989,00
PIEMONTE	409	4.294,5	€ 63.020,18
PUGLIA	204	1.777	€ 25.165,00
SARDEGNA	5	140	€ 2.000,00
SICILIA	63	1.184	€ 19.100,00
TOSCANA	146	1.460	€ 23.615,00
TRENTINO AA	9	85,5	€ 1.400,00
UMBRIA	36	495,5	€ 9.400,00
VAL D'AOSTA	4	70	€ 1.400,00
VENETO	302	4.048,5	€ 71.963,00

AVVISO 2/2015 (sportello nuovi aderenti)
DATA DI PUBBLICAZIONE 1/04/2015
DATA CHIUSURA 31/12/2015
RISORSE STANZIATE
€ 500.000
RISORSE FINANZIATE
€ 139.394,45

L'Avviso 2 si rivolge alle aziende che hanno aderito a Fonder a partire dal 1° gennaio 2015. Il finanziamento è **a sportello**, con la sola verifica di ammissibilità formale.

PIANI FORMATIVI PRESENTATI E FINANZIATI

	piani	progetti	fin. Fonder	Enti ben.	tot. lav. enti ben.	lav. in form.	tot. ore form.	monte ore
Scuola	4	5	€ 9.360,00	4	74	55	64	674
S-A-E	5	10	€ 21.920,40	5	305	126	156	1.908
Altro	17	55	€ 108.114,05	84	1.464	617	936	10.824
Totale	26	70	€ 139.394,45	93	1.843	1.783	1.156	13.046

GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE: QUADRO COMPLESSIVO ENTI FINANZIATI (VALORI ASSOLUTI)

REGIONE	Enti beneficiari	Lavoratori in formazione	Ore formazione	Monte ore	Lavoratori dipendenti	Finanziamento Fonder
CALABRIA	56	92	3.128	4.082	222	€ 32.950,00
EMILIA ROMAGNA	4	138	164	1.916	221	€ 15.400,00
LAZIO	4	73	79	940	99	€ 8.400,00
LIGURIA	1	27	54	714	154	€ 8.590,40
LOMBARDIA	3	46	48	530	72	€ 7.560,00
MARCHE	4	33	114	958	171	€ 15.500,00
PIEMONTE	4	102	106	1.146	148	€ 14.130,00
SICILIA	2	76	154	1.692	657	€ 23.784,00
TOSCANA	1	12	16	192	14	€ 1.800,00
UMBRIA	14	199	420	1.236	85	€ 11.280,05
TOTALE	93	798	4.283	13.406	1.843	€ 139.394,45

AVVISO 3/2015 (piani aziendali a sportello)**RISORSE STANZIATE** € 1.000.000,00**DATA DI PUBBLICAZIONE: 3/6/2015** **SCADENZA: 31/12/2015****RISORSE FINANZIATE** € 1.158.507,10

L'Avviso si articola in 6 scadenze mensili, da giugno al mese di dicembre (è escluso il mese di agosto); ogni finestra si chiude l'ultimo giorno del mese e dispone di un budget di 166.666 euro. E' prevista la sola verifica di conformità formale; i piani sono ammessi a finanziamento in base all'ordine cronologico di presentazione a Fonder.

PIANI FORMATIVI PRESENTATI

	piani	progetti	fin. Fonder	Enti ben.	tot. lav. enti ben.	lav. in form.	tot. ore form.	monte ore
Scuola	162	323	€ 659.146,14	162	12.599	3.947	4.590	55.898
S-A-E	52	213	€ 379.670,96	52	8.816	3.297	2.548	39.161
Altro	27	95	€ 154.160,00	27	2.795	1.068	1.284	13.599
Totale	241	631	€ 1.192.977,10	241	24.180	8.312	8.422	108.658

PIANI FORMATIVI FINANZIATI

	piani	progetti	fin. Fonder	Enti ben.	tot. lav. enti ben.	lav. in form.	tot. ore form.	monte ore
Scuola	154	311	€ 637.096,14	154	12.209	3.774	4.430	53.612
S-A-E	50	211	€ 374.550,96	50	8.756	3.281	2.516	38.905
Altro	25	89	€ 146.860,00	25	2.684	1.014	1.223	13.050
Totale	229	611	€ 1.158.507,10	229	23.649	8.069	8.169	105.567

ENTI FINANZIATI PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)

REGIONE	N° ENTI BEN.	TOT. LAV.	LAV. IN FORM.	FIN. FONDER
ABRUZZO	2	202	150	€ 11.660,00
CAMPANIA	5	245	104	€ 17.160,00
EMILIA R	15	1.298	837	€ 78.756,00
FRIULI VG	5	166	40	€ 14.100,00
LAZIO	32	4.936	1.619	€ 247.786,88
LIGURIA	7	1.270	463	€ 64.470,00
LOMBARDIA	69	5.235	2.206	€ 269.889,46
MARCHE	11	1.434	240	€ 75.000,00
PIEMONTE	30	2.749	698	€ 102.078,96
PUGLIA	2	139	33	€ 8.995,80
SICILIA	2	93	30	€ 7.680,00
TOSCANA	9	992	276	€ 39.860,00
TRENTINO AA	3	302	87	€ 15.720,00
UMBRIA	2	370	109	€ 15.520,00
VAL D'AOSTA	1	56	16	€ 4.600,00
VENETO	34	4.159	1.161	€ 185.230,00
TOTALE	229	23.646	8.069	€ 1.158.507,10

AVVISO 4/2015 (PIANI SETTORIALI/TERRITORIALI)**RISORSE STANZIATE****€ 1.500.000,00****DATA DI PUBBLICAZIONE: 1 APRILE 2015
E 15 SETTEMBRE 2015****SCADENZE: 30/APRILE****RISORSE FINANZIATE****€ 1.282.459,29**

L'Avviso 4, articolato in due scadenze, riguarda piani formativi settoriali/territoriali rivolti alla generalità delle aziende aderenti. E' prevista la valutazione di merito e il finanziamento è stabilito dalle graduatorie ordinate per Comparto deliberate dal CdA.

PIANI FORMATIVI PRESENTATI

	piani	progetti	fin. Fonder	Enti ben.	tot. lav. enti ben.	lav. in form.	tot. ore form.	monte ore
Scuola	30	441	€ 988.960,72	647	63.591	6.464	6.375	95.012
S-A-E	6	149	€ 239.062,50	57	13.370	1.641	1.634	18.063
Altro	8	54	€ 234.080,00	139	12.433	667	1.549	20.234
Totale	44	644	€ 1.462.103,22	843	89.394	8.772	9.558	133.309

PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)

REGIONE	Enti beneficiari	Lavoratori dipendenti	Lavoratori in formazione	Finanziamento Fonder
ABRUZZO	5	66	22	€ 6.400,00
BASILICATA	6	39	14	€ 5.600,00
CALABRIA	18	216	122	€ 16.298,60
CAMPANIA	30	518	253	€ 41.889,19
EMILIA R	60	1.742	747	€ 85.396,33
FRIULI VG	22	357	59	€ 21.770,00
LAZIO	80	7.787	832	€ 198.657,81
LIGURIA	25	2.631	554	€ 71.347,90
LOMBARDIA	150	8.082	2.297	€ 293.379,85
MARCHE	24	179	67	€ 22.920,00
MOLISE	1	2	1	€ 400,00
PIEMONTE	229	8.659	1.861	€ 249.723,81
PUGLIA	10	214	73	€ 11.898,45
SARDEGNA	4	225	44	€ 7.415,28
SICILIA	26	401	88	€ 30.875,00
TRENTINO AA	0	0	0	€ 0,00
TOSCANA	28	665	161	€ 29.389,68
UMBRIA	20	1.117	290	€ 68.348,00
VENETO	39	3.915	644	€ 120.749,39
Totale	777	36.815	8.129	€ 1.282.459,29

Concludendo la mia relazione per questo anno 2015, mi sembra di poter affermare che nel complesso è stato un anno positivo pur nella fatica, grazie all'impegno dei membri del Direttivo e dei collaboratori, per il confronto aperto con le Organizzazioni Sindacali, per le manifestazioni di stima, di apprezzamento e per le critiche, che ci stimolano a far sempre meglio.

Permettetemi infine di ringraziare, a titolo personale e a nome di tutti gli associati ed aderenti, tutti i collaboratori *storici* dell'Agidae che da molti anni accompagnano con la loro presenza e con il loro qualificato servizio la vita dell'Associazione nelle sue diversificate attività: **Agidae, Agidae Labor, Agigualitas, Fonder**, e *l'ultima nata: Agidae Opera*, che proprio nel 2015 ha mosso i primi passi. Un grazie altrettanto sentito per i professionisti che sostengono con illuminata competenza e dedizione gli sforzi dell'Agidae nell'offrire agli istituti quel supporto tecnico, professionale, altamente specializzato nel campo del diritto, della finanza, dell'economia, della gestione, della qualità, dell'amministrazione; davvero una "grande squadra" di cui essere orgogliosi. Grazie di cuore a tutti.

VERBALE DI ACCORDO

tra
AGIDAE
e

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS CONF.S.A.L., SINASCA

**CCNL SCUOLA
2015-2018**

Il giorno 1° aprile 2016, in Roma, presso la Sede Nazionale dell'AGIDAE, in Via V. Bellini 10, tra:

- l'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - rappresentata da: Padre Francesco Ciccimarra, Sr. Emanuela Brambilla, Sr. Maria Annunciata Vai;
- la FLC CGIL, rappresentato da: Massimo Mari e Giusto Scozzaro;
- la CISL Scuola rappresentata da: Elio Formosa;
- la UIL Scuola rappresentata da: Adriano Enea Bellardini;
- lo SNALS CONF.S.A.L. rappresentato da: Silvestro Lupo;
- il SINASCA rappresentato da: Pierluigi Cao;

ad integrazione di quanto comunicato dall'AGIDAE il 4/12/2015 alle OO.SS. e alle conseguenti risposte da parte delle stesse, è stata raggiunta una intesa sui seguenti punti:

1. **Retribuzione tabellare** lorda riferita al livello V del vigente CCNL:
 - a. aumento di € 50,00 nel 2016;
 - b. aumento di € 30,00 nel 2017;
 - c. aumento di € 30,00 nel 2018.

Le decorrenze dei sopracitati incrementi retributivi, riparametrati in base al livello di inquadramento, saranno definite in sede di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

2. **Retribuzione progressiva di accesso**

Alle decorrenze indicate, la retribuzione progressiva di accesso per i neoassunti non può essere inferiore rispetto alla retribuzione tabellare ordinaria in atto, alle percentuali sotto indicate:

Aprile 2016	Settembre 2016	Settembre 2017	Dicembre 2018
82%	85%	88%	100%

3. **Regolamentazione collaborazioni coordinate e continuative**

Le parti si incontreranno il 13 aprile 2016 per definire la regolamentazione del trattamento economico e normativo delle collaborazioni coordinate e continuative nel settore scuola.

Le Parti si riservano di sottoporre il presente verbale di accordo all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti.

La riunione si chiude alle ore 17:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 01/04/2016

AGIDAE

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONF.S.A.L.

SINASCA

IPOTESI DI ACCORDO CCNL 2016 - 2018

Il giorno 13 aprile 2016, in Roma, presso la Sede Nazionale dell'AGIDAE, in Via V. Bellini 10, viene siglata la presente Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Scuola per il triennio 2016-2018 tra:

- l'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica rappresentata dal Consiglio di Presidenza: P. Francesco Ciccimarra - Presidente Nazionale -, Sr. Daniela Gallo, Sr. Emanuela Brambilla, Sr. Maria Annunciata Vai;

e

- il Sindacato Nazionale FLC CGIL, rappresentato da: Domenico Pantaleo, segretario generale, Luigi Rossi, Massimo Mari, Giusto Scozzaro;
- la CISL SCUOLA rappresentata da: Maddalena Gissi - Segretario Generale e Elio Formosa;
- la UIL SCUOLA rappresentata da: Giuseppe Turi - Segretario Generale -, Pasquale Proietti, Adriano Enea Bellardini;
- lo SNALS CONF.S.A.L. rappresentato da: Marco Paolo Nigi - Segretario Generale -, Roberto Mollicone, Silvestro Lupo;
- il SINASCA rappresentato da: Giovanna Roggi - Presidente -, Pierluigi Cao Segretario Generale -, Agostino Ierovante.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'AGIDAE.

Il presente Contratto si compone di 3 parti tra loro inscindibili:

- Parte prima: il sistema delle relazioni sindacali;
- Parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro;
- Parte terza: verbali e allegati.






domenico pantaleo

Francesco Ciccimarra, Daniela Gallo, Emanuela Brambilla, Maria Annunciata Vai, Domenico Pantaleo, Luigi Rossi, Massimo Mari, Giusto Scozzaro, Maddalena Gissi, Elio Formosa, Giuseppe Turi, Pasquale Proietti, Adriano Enea Bellardini, Marco Paolo Nigi, Roberto Mollicone, Silvestro Lupo, Giovanna Roggi, Pierluigi Cao, Agostino Ierovante.

Ing. Nicola Galotta



***La Sicurezza nelle scuole:
le scuole insicure vanno chiuse.
La vita prima di tutto.***

Sentenza n.12223/2016 Corte di
Cassazione IV Sezione Penale

“L” a IV sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la

sentenza di condanna del Tribunale di Torino di tre responsabili della sicurezza del liceo Darwin (alcuni dei quali erano anche insegnanti) e tre dirigenti del settore scolastico della Provincia di Torino per disastro, omicidio e lesioni personali.

Il 22 novembre 2008 presso il liceo "Darwin" di Rivoli si verificava il cedimento pressoché totale della controsoffittatura in laterizio di un'aula. Il fatto accadeva durante l'intervallo delle lezioni, in concomitanza con il violento chiudersi della porta di ingresso dell'aula, dovuto ad una forte corrente d'aria.

A seguito del crollo uno studente di 17 anni è morto e altri diciassette studenti sono stati feriti e di questi uno è rimasto paralizzato.

Sebbene la sentenza si riferisca ad una scuola pubblica, di proprietà della Provincia di Torino, alcuni elementi di questa pronuncia sollecitano **una profonda riflessione sulla gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro** per tutti gli Istituti scolastici e più in generale per tutte le attività che prevedono “un’utenza” all’interno dei luoghi di lavoro.

La sentenza in questione, fa sfumare l'alibi della mancanza di fondi economici dell'amministrazione pubblica e il relativo rinvio della messa in sicurezza delle strutture; inoltre **sancisce il dovere del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e dei lavoratori a far interrompere le attività (far chiudere la scuola) nel caso in cui il datore di lavoro non**



ponga in essere tutte le misure necessarie per isolare, o risolvere, le situazioni di pericolo grave che mettono a repentaglio l'incolumità delle persone.

È doveroso precisare che nella scuola pubblica, come sancito dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 18 comma 3, il dirigente scolastico (che nella scuola pubblica è il datore di lavoro), non avendo idonei poteri decisionali e di spesa, assolve ai suoi obblighi riguardo gli interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza dell'edificio scolastico, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Sul punto la Corte di Cassazione sancisce:

*“Va osservato a riguardo che nella specie è pacifico che il liceo Darwin dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre "datore di lavoro" era da intendersi l'istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio. Ciò tuttavia non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui come si vedrà al RSPP da questi nominato) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali in primis la previa individuazione dei rischi esistenti e **ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività**. Ulteriore conferma si rinviene nel decreto ministeriale n. 382 del 1998 e nella circolare ministeriale n. 119 del 1999 che prevede l'obbligo per l'istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l'incolumità dell'utenza.*

Si configura insomma una pregnante posizione di garanzia in tema di incolumità delle persone. Tale obbligo è stato palesemente violato a causa della mancata valutazione della inadeguatezza dell'edificio sotto il profilo della sicurezza a causa della presenza del vano tecnico sovrastante il controsoffitto”.

In altre parole il Dirigente Scolastico che fino ad oggi si deresponsabilizzava con una comunicazione, ponendosi come elemento passivo rispetto alla messa in sicurezza dei locali, con questa sentenza viene richiamato alla sua funzione di garante del livello di sicurezza e dell'incolumità dell'utenza al punto da avere la responsabilità di interrompere le attività lavorative o addirittura di chiudere/far chiudere la scuola nei casi più gravi (l'incolumità delle persone prima di tutto).

Per le scuole gestite da Enti Religiosi (datore di lavoro privato) tutte le responsabilità e le garanzie restano in capo al datore di lavoro (Ente gestore). Qualora il datore di lavoro non abbia la possibilità di mettere in sicurezza la struttura, resta in capo al RSPP (nominato dallo stesso datore di

lavoro) la responsabilità di far fermare l'attività (chiudere la scuola) attraverso la denuncia alle autorità competenti.

A chi sostiene che *"la figura di RSPP non è diretta destinataria dell'osservanza dei precetti prevenzionali, svolgendo un ruolo non operativo, ma di mera consulenza con il compito di individuare le situazioni di rischio da sottoporre all'attenzione del datore di lavoro cui compete poi di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose"*, la Corte di cassazione risponde:

"Quanto, in particolare, al ruolo ed ai connessi profili di responsabilità della figura del RSPP, va osservato che (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 254094) svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico, ma è priva di autonomia decisionale: esso, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. Tale figura non è destinataria in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolge un ruolo non operativo, ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia di per sé decisivo ai fini dell'esonero dalla responsabilità penale. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale.

Tuttavia quel che importa è che il RSPP sia destinatario di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, egli assuma l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste.

D'altra parte, il ruolo svolto dal RSPP è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro e la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito.

Gli imputati, nella veste di RSPP, erano astretti, come si è sopra esposto, all'obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli."

Inoltre quando si ricoprono posizioni di garanzia o si accettano degli incarichi di garanzia (es. Datori di lavoro, dirigenti, preposti e componenti del Servizio di Protezione e Prevenzione) non è possibile giustificare i propri inadempimenti sostenendo di non disporre di competenze tecniche o preparazione scientifica indispensabili per "leggere e comprendere" le situazioni di rischio/pericolo esistenti.

A tal proposito la Corte di Cassazione sentenza:

"... se non dispone di queste conoscenze, adempie all'obbligo – se intende svolgere un'attività che comporta il rischio di eventi dannosi – di acquisirle o di utilizzare le conoscenze di chi ne dispone o, al limite, di segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di svolgere adeguatamente la propria funzione. Insomma se un soggetto riveste una posizione di garanzia per una funzione di

protezione del garantito deve operare per assicurare la protezione richiesta dalla legge al fine di evitare eventi dannosi e non può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell'evento dannoso."

La riflessione finale che emerge da questa sentenza, che riguarda la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, è che la vita delle persone nei luoghi di lavoro (lavoratori/studenti/visitatori) va salvaguardata in tutti i modi e che tutti devono fare il massimo sforzo per garantire la sicurezza degli individui.

Non basta essere ligi alla norma per liberarsi dalle responsabilità penali e morali, come nel caso del dirigente scolastico, ma è necessario intervenire come parte attiva.

Non è possibile rifugiarsi dietro ruoli o figure di consulenza o di osservazione (RSPP e lavoratori), ma come sancito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., **tutti devono essere parte attiva o promotori di una sicurezza reale e non semplicemente di un adempimento normativo.**



Gli oneri economici del “sostegno” nella scuola paritaria Tribunale di Roma

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ROMA

-ottava sezione civile-

in persona del giudice monocratico dott.ssa Elena Fulgenzi

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

tra Provincia della Congregazione *Omissis* ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, in persona del legale rappresentante (omissis) - attrice
e
(omissis) - convenuti

Oggetto: ***Pagamento retta scolastica per insegnante di sostegno***

FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c. il 25 maggio 2012 l'Ente Provincia della Congregazione ... adiva il tribunale premettendo di essere un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che gestisce in Roma l'istituto scolastico. Lo studente, figlio dei convenuti, aveva frequentato fin dall'anno scolastico 2008-2009 la scuola secondaria di primo grado essendo sempre seguito da docenti di sostegno il cui costo inizialmente era sostenuto per intero dalla famiglia. Solo per la docente ..., il direttore dell'Istituto aveva concesso in via del tutto eccezionale e per venire incontro alle esigenze della famiglia che l'istituto si facesse carico della metà del costo relativo al suo trattamento retributivo.

Fino al 30 aprile 2009, infatti, il costo complessivo del trattamento retributivo e contributivo dell'insegnante veniva regolarmente rimborsato dai signori ... nella misura del 50%, come concordato con l'istituto.

A partire dal maggio 2009 e fino a giugno 2010, tuttavia, nonostante i solleciti, i convenuti avevano cessato di rimborsare i costi relativi all'insegnante per un ammontare complessivo di euro 11.755,0 pari al 50% dei costi sostenuti. L'alunno ... da settembre 2010 a giugno 2011 era stato seguito dal docente di sostegno ... il cui costo per il trattamento retributivo e contributivo era pari ad euro 22.734,00. Nell'anno scolastico 2011/2012 l'alunno era seguito da due docenti ...; anche per queste due insegnanti i convenuti non avevano provveduto a rimborsare all'istituto i costi sostenuti e, pertanto, erano debitori nei confronti dell'ente fino ad aprile 2012 della somma complessiva di euro 61.746,34 oltre al di rimborso dei costi dei docenti di sostegno.

I convenuti erano inoltre tenuti a rimborsare all'ente ricorrente quanto lo stesso avrebbe anticipato per il trattamento retributivo contributivo dei docenti di sostegno fino alla data in cui l'alunno avrebbe frequentato l'Istituto ... ed erano ancora debitori di euro ... pari alla retta scolastica scaduta il 20 marzo 2012 e di euro 25,00, 7,00 e 32,00 come da fatture allegate per altre spese.

Tanto premesso l'Ente chiedeva di condannare ... al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 63.470,34 calcolata fino al 30 aprile 2012, nonché al pagamento delle ulteriori somme che sarebbero state anticipate dall'ente per il sostegno del figlio.

Si costituivano i convenuti a loro volta esponendo che il figlio Giovanni è affetto da grave ritardo psicomotorio, epilessia parziale con crisi generalizzate. A partire dalla prima elementare sino al quarto ginnasio il minore aveva frequentato la scuola paritaria e il pagamento della retta scolastica da parte dei genitori era avvenuto in modo regolare e puntuale. sin dalla data della prima iscrizione nell'anno 2003-2004 la scuola aveva manifestato contrarietà all'idea di sopportare le spese per assicurare l'insegnante di sostegno al minore.

Per tale motivo essendo indispensabile la presenza dell'insegnante di sostegno i genitori con notevoli sacrifici erano stati costretti ad accollarsi interamente oltre alla retta mensile anche le spese per l'insegnante di sostegno. Ciò si protraeva fino al dicembre 2008 quando Giovanni aveva iniziato a frequentare la prima media. I genitori, infatti, venivano a conoscenza da altri genitori con figli disabili che l'istituto chiedeva loro soltanto il 50% del compenso spettante all'insegnante di sostegno mentre per l'altro 50% provvedeva all'istituto. Essi quindi si lamentavano di non aver potuto usufruire di questo trattamento di favore e da quel momento iniziavano a pagare metà del compenso previsto per l'insegnante di sostegno. Nel maggio 2012, tuttavia, ricevevano una lettera raccomandata dell'istituto ... con la quale la scuola in palese violazione della specifica normativa sulle scuole paritarie e sul loro obbligo di accettare qualsiasi disabile ne faccia richiesta, respingeva l'iscrizione al successivo anno scolastico del minore motivando il rifiuto con

l'impossibilità di continuare ad anticipare i costi degli insegnanti di sostegno oltre che assumendo che vi fosse un'elevata esposizione debitoria dei genitori.

A seguito del rifiuto dell'iscrizione al successivo anno scolastico del figlio, i resistenti decidevano di intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti dell'istituto ricorrente per discriminazione nei confronti del disabile a sensi della legge 67 del 2006, successivamente accolta.

Sostenevano poiché il debito invocato dalla scuola a sostegno del rifiuto di iscrizione per il successivo anno scolastico non era effettivamente esistente in quanto in data 17 giugno 2011 la stessa amministrazione dell'istituto chiedeva alla famiglia ... l'importo complessivo di euro 3.561,55 a titolo di saldo per il pagamento degli insegnanti di sostegno somma che le parti provvedevano a saldare.

Preliminarmente, mutato il rito da sommario ad ordinario, nel corso del giudizio veniva espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'ente e ascoltato il testimone dipendente dell'istituto, quindi, all'udienza del 22 dicembre 2015, il tribunale tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le posizioni delle parti sono così riassumibili. L'ente ecclesiastico attore sostiene che sbagliano i convenuti sostenendo che l'ente, gestendo una scuola paritaria, non potrebbe chiedere ai genitori dell'alunno disabile di sopportare i costi degli insegnanti di sostegno in quanto ciò costituirebbe violazione della normativa in tema di parità scolastica. La normativa citata da controparte e richiamata dallo stesso ente non impone certo che chi accetta il progetto educativo della scuola paritaria venga accolto gratuitamente: agli alunni di queste scuole è richiesto il pagamento dei servizi didattici ed educativi di cui fruiscono. Il sostegno didattico, è uno di questi servizi, a fronte del quale non può non essere richiesta una retta. L'articolo unico, comma 3, della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che *«le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap»*, **ma non impone che chi decida di frequentare una scuola paritaria venga accolto gratuitamente**. Il successivo comma 9 istituisce una norma di carattere generale, che riguarda cioè la generalità degli alunni, stabilendo che lo Stato, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria adotta un piano straordinario di finanziamento, che serve ad integrare quanto deriva dalle rette che il gestore della scuola esige da tutti gli alunni; il comma 14 autorizza, inoltre, una spesa per gli interventi di sostegno nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap, che servono ad integrare quanto deriva dalle rette che il gestore della scuola esige dagli alunni bisognosi del sostegno per far fronte ai relativi costi. Errano, quindi, i convenuti nel ritenere che da queste disposizioni si evincerebbe

che il costo dell'insegnamento di sostegno è posto a carico dello Stato e non dei genitori degli alunni portatori di handicap.

La Suprema corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 10821 del 16 maggio 2014, ha statuito che le scuole paritarie non hanno diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per i docenti di sostegno. La conseguenza di questa sopravvenuta interpretazione non può che essere che il sostegno didattico, come qualsiasi altra prestazione della scuola non statale, pretende un corrispettivo da parte di chi ne fruisce.

Appare evidente che, gravando i relativi costi sulle scuole paritarie e dovendo le stesse accogliere chiunque e garantire a tutti gli alunni la fruizione del diritto all'istruzione in conformità agli ordinamenti generali, queste non possono farlo gratuitamente, bensì sono costrette ad esigere delle rette, indispensabili per sostenere i costi dei servizi didattici ed educativi, ivi compreso il sostegno didattico. Poiché i contributi sono scarsissimi, le scuole paritarie devono purtroppo esigere che i servizi didattici siano pagati dalle famiglie (oppure dovrebbero cessare la loro attività). Certamente nel determinare l'importo delle rette tengono conto dell'incidenza sugli introiti dei contributi statali, che tuttavia sono esigui. ciò premesso, nella scuola la presenza di persone disabili impone l'apprestamento di piani di formazione e di sostegno dedicati e ciò tanto nella scuola pubblica che nella scuola privata. Trattandosi, però, di prestazioni ulteriori rispetto all'insegnamento in senso proprio e specificamente finalizzato alla tutela della persona, esse non possono gravare sul bilancio della scuola privata quale impresa. Ove così non fosse, la scuola privata si troverebbe ad affrontare costi assolutamente impreveduti ed imprevedibili che rischierebbero di vanificare il concetto di parità tra il pubblico ed il privato per quanto concerne il sostegno didattico, l'unica via percorribile è quella di segnalarne annualmente le necessità all'ufficio Regionale scolastico e chiedere, ai sensi del citato comma 14, il relativo contributo. Se questo fosse tale da coprire i costi del docente di sostegno, nulla sarebbe richiesto alle famiglie; ma poiché così non è la scuola non ha altra scelta che esigere dalla famiglia una retta pari ai costi, per retribuzioni e contributi previdenziali, del docente di sostegno, da cui vengono detratti una volta liquidati gli (eventuali) contributi statali.

In merito alla quantificazione delle somme dovute, fa presente l'attore che esse sono state conteggiate sulla base delle buste paga dei docenti di sostegno che si sono occupati di ... e dei contributi versati all'Inps per gli stessi. Da tale somma dovrà detrarsi quanto rimborsato dallo Stato all'ente attore per la docenza di sostegno dell'alunno ... così come dichiarato all'udienza del 3 ottobre 2014 e confermato dal teste ... alla medesima udienza, (omissis)

I convenuti replicano sostenendo che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n.10821 del 16 maggio 2014 richiamata da controparte ha statuito che l'onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalle “scuole parificate”, ivi incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno, grava sulle

scuole stesse, ma la sentenza non dice che il sostegno deve pagarlo la famiglia del disabile. Anzi, dice che deve pagarlo la scuola paritaria.

Finché si riteneva pacificamente che a dover pagare fosse tenuto lo Stato, allora il soggetto obbligato a pagare il sostegno era considerato lo Stato, mentre alla famiglia si chiedeva di pagare solo a titolo di anticipo tali spese fino al rimborso statale. Invece, ora che l'orientamento prevalente è cambiato, la famiglia diverrebbe automaticamente il nuovo soggetto obbligato in prima persona a sostenere tali costi per il sostegno. Allora controparte agendo in questa sede con azione di adempimento, afferma che la famiglia ... sarebbe obbligata a pagare il sostegno arretrato per il proprio figlio disabile, non essendo più lo Stato a doversene fare carico, ma *nel contratto di iscrizione scolastica*, al quale i sigg. ... hanno sempre correttamente dato esecuzione, *non vi è alcuna traccia di questi costi per il sostegno al minore disabile*, e ciò in quanto, il soggetto obbligato a sostenere tali costi, sin dall'inizio, era individuato nello Stato, mentre alla famiglia si chiedeva che anticipasse tali spese nel frattempo che i soldi periodicamente giungessero dallo Stato all'istituto scolastico.

Questa circostanza è confermata anche dal legale rappresentante di parte attrice che ha confermato che appena arrivavano i soldi statati, provvedevano a rimborsare alle famiglie le anticipazioni da costoro fatte. Se ad essere direttamente obbligata fosse stata la famiglia del disabile, non avrebbe avuto alcun senso parlare di anticipare i costi alla scuola, finché lo Stato non pagasse quanto dovuto. Concludendo sul punto, non essendoci alcuna indicazione di tali costi per il sostegno nel contratto di iscrizione scolastica, è evidente che manchi in radice la prova - da parte dell'attore -della fonte negoziale dell'obbligazione.

Tanto premesso, **la domanda proposta dall'ente ecclesiastico deve essere accolta** nei limiti di cui si dirà ovvero per la metà delle somme dovute dai genitori per gli oneri connessi all'attività degli insegnanti di sostegno e cioè, tenuto conto dei rimborsi ottenuti, nei limiti di € 27.883,17.

Invero, i convenuti resistono all'azione sull'assunto primario che sin dalla nascita dell'istituzione come "scuola paritaria", la stessa deve rendere all'utenza scolastica tutti i servizi, ivi inclusi quelli relativi agli insegnanti di sostegno. Tale obbligo è sicuramente essenziale e determinante agli effetti dell'ottenimento della parificazione, come desumibile dall'art. 33 Cost. - secondo cui "*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri dello Stato*", nonché dalla Legge n. 62 del 2000, art 4, e L. n. 104 del 1992, art.13, - in base ai quali costituisce, fra l'altro, presupposto indefettibile per il riconoscimento della "parità" delle scuole private, che queste ultime assumano l'impegno a garantire il servizio educativo, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti disabili, a tutti gli studenti per i quali sia stata avanzata richiesta.

Ciò premesso e pacifico tra le parti, dove le due posizioni si biforcano è sul punto che, mentre per i signori ... in assenza di contributo sufficiente da parte dello Stato ed in assenza di specifica clausola contrattuale, gli oneri relativi se non sopportati dallo Stato ovvero se sopportati in minima parte dallo Stato, dovrebbero essere sostenuti dalla stessa scuola paritaria in virtù del medesimo principio solidaristico secondo cui nelle scuole statali vengono sopportati integralmente dallo Stato, l'Ente

scolastico ritiene invece che la stessa propria struttura di scuola privata legata necessariamente a regole imprenditoriali, non consente alla stessa di farsi carico di costi non rimborsati dallo Stato se non riversandoli sulle famiglie degli alunni in forma di retta scolastica.

Ora è indubbio che la sentenza citata (Cass. sez. unite sentenza n. 10821 del 2014) abbia chiarito, peraltro ribadendo numerose pronunce anteriori (Cass. SS. UU. n.7931/2013, n.2108/2012, n.22753/2011, n.3386/2011), il principio che l'onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalle “scuole parificate”, ivi incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno, grava sulle scuole stesse, sulla base del richiamato principio desumibile dall'art. 33 della Costituzione e del citato quadro normativo di riferimento, nonché dei relativi atti e provvedimenti amministrativi. Dal piano pubblicistico, pertanto, la questione si sposta al piano privatistico ovvero diviene centrale verificare sulla base del primario principio di interpretazione del contratto secondo buona fede quali siano stati gli effettivi accordi intercorsi in concreto tra l'istituto e la famiglia in ordine alla sopportazione di tali oneri. Dalle allegazioni di parte e dall'istruttoria compiuta può dirsi pacifico che per i primi anni tali oneri siano stati integralmente sopportati dai convenuti di modo che essi non possono invocare né l'assenza di pattuizione apposita nel contratto né un affidamento nel rimborso degli stessi da parte dello Stato essendo loro già stato chiarito che alcun rimborso se non minimo sarebbe stato poi loro riconosciuto. Altrettanto dimostrato, tuttavia, è che ci fu un accordo tra il legale rappresentante dell'istituto e i genitori del ragazzo perché venissero rimborsati da questi ultimi soltanto nella misura del 50% i costi dell'insegnante.

Ora, mentre l'istituto sostiene che tale accordo era relativo solo al lavoro di quest'ultima insegnante di sostegno – circostanza peraltro priva di riscontro documentale - in sede di interrogatorio formale *Omissis* ha dichiarato “*mi è stato riferito che effettivamente c'era un accordo con i signori ... per il pagamento della metà delle spese necessarie per l'insegnante di sostegno; credo che l'accordo riguardasse l'intero ciclo scolastico di ...*”.

Ebbene, tale dichiarazione smentisce e sicuramente mostra una condotta più coerente dell'istituto rispetto a quanto asserito nell'atto introduttivo secondo cui il contributo della scuola alle spese si arrestava all'opera dell'insegnante. Non è, infatti, in realtà motivato il diniego successivo della scuola al contributo né sulla base di motivazioni di natura finanziaria, mutate nel 2010 rispetto al 2009, né appare dimostrato che tale limitazione al contributo alle spese della scuola al solo anno 2009 fosse stato correttamente chiarito ai genitori dell'alunno prima della lettera di sollecito di pagamento dell'intero importo né infine, neppure confermato, come si è detto, dal legale rappresentante dell'ente che, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver appreso che la partecipazione della scuola alle spese dell'insegnante di sostegno riguardava l'intero ciclo scolastico.

Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, le spese di giudizio devono essere compensate nella misura di un mezzo e i convenuti devono essere condannati a rifondere all'Ente ecclesiastico la restante parte liquidata in dispositivo ai sensi del D.m.55/14

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- **accoglie la domanda proposta dall'Ente attore** per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di euro di euro € 27.883,17 oltre interessi legali di mora dal 30 settembre 2011, data del. primo valido atto di messa in mora, sino al soddisfo;

- compensa per metà le spese di lite e condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione all'attore della restante parte che liquida in Euro 1.500,00 per le fasi di studio ed introduttiva, Euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.500,00 per la fase decisoria oltre IVA e rimborso forfettario spese generali.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2016

Il Giudice
Elena Fulgenzi

Margherita Dominici



La disciplina del preavviso nella contrattazione nazionale AGIDAE

Il **preavviso** è l'istituto delineato dal diritto del lavoro che viene in essere nei casi di risoluzione di un contratto a tempo indeterminato, sia per quanto concerne la fattispecie del licenziamento sia quella delle dimissioni di un dipendente.

Detto istituto consiste nel definire un arco temporale all'interno del quale il lavoratore continua a svolgere la propria attività in azienda, onde evitare la pregiudizievole conseguenza di un'immediata cessazione di rapporto per la parte che subisce il recesso¹ contrattuale e anche la possibilità per la risorsa di ricercare una nuova occupazione (situazione tipica nei casi in cui a recedere sia la parte datoriale).

In tal caso, ai sensi dell'art.82 del CCNL AGIDAE SCUOLA e dell'art.27 del CCNL AGIDAE Socio-Sanitario-Assistenziale viene concesso, durante il preavviso, un permesso retribuito per un ammontare massimo di 15 ore per le pratiche relative a questa attività.

Al termine del periodo di cui sopra, le dimissioni o il licenziamento avranno valenza effettiva.

La durata di detto istituto è normalmente regolata dai contratti collettivi nazionali di categoria ma può anche essere determinata dagli usi o dall'equità, così come affermato dall'art. 2118 del c.c.

I parametri cui attenersi per delineare il periodo di cui si tratta sono normalmente suddivisi sulla base del livello di inquadramento contrattuale relativo alla singola risorsa e in certi casi si considera anche l'anzianità di servizio.

Nel caso del CCNL AGIDAE SCUOLA, per i dipendenti appartenenti al 1°, 2° e 3° livello si è tenuti a rispettare 1 mese di preavviso, per quelli impiegati al 4°, 5° e 6° i mesi previsti sono 2.

Il CCNL AGIDAE Socio-Sanitario-Assistenziale, sulla base delle categorie di inquadramento di ciascuna risorsa (dalla A alla B, dalla C alla D e dalla E alla F), stabilisce la durata di detto arco temporale rispettivamente in 30, 60 e 90 giorni.

Nel caso di chiusura di una sede di lavoro vengono confermati 4 mesi di preavviso.

Si tenga presente che, ai sensi del CCNL AGIDAE SCUOLA, si contempla l'applicazione di detto periodo anche nei contratti di apprendistato e in quelli a tempo determinato, per la durata di 1 mese.

¹ Corte di Cassazione, 22.07.1977 n.2897

E' importante chiarire i casi in cui tale istituto non può essere applicato:

- ✓ Non è previsto nessun periodo di preavviso nei casi di licenziamento o dimissione per giusta causa, ossia in tutte quelle situazioni in cui non è in alcun modo possibile procedere ad una prosecuzione della collaborazione perché è venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti (ad esempio nei casi in cui un dipendente si dimetta come conseguenza di un inadempimento del datore di lavoro in merito alla corresponsione dello stipendio mensile). Naturalmente, qualora la giusta causa dovesse ravvisarsi durante la decorrenza di detto istituto, lo stesso viene immediatamente meno e la parte interessata potrà quindi attuare il recesso. Le ipotesi più comuni riguardanti il licenziamento per giusta causa, contemplate anche nei CCNL AGIDAE sono: danneggiamento doloso di materiale nella sede di lavoro, abbandono del proprio posto con pregiudizio all'incolumità delle persone, risse e ingiurie, furto ecc.
- ✓ Risoluzione consensuale del rapporto, laddove sia subentrato un accordo diverso tra le parti in merito allo scioglimento dello stesso, come ad esempio in relazione al raggiungimento di una determinata età (normalmente quella pensionabile).
- ✓ Lavoratori in prova, in quanto trattasi propriamente di una fase di conoscenza reciproca durante la quale entrambe le parti possono svincolarsi in qualsiasi momento.

La Corte di Cassazione ha altresì dichiarato che il preavviso non si attua nei casi in cui la prestazione di lavoro divenga assolutamente impossibile in relazione a specifiche mansioni (come nel caso di un autista di bus che si ritrovi successivamente nello status di ipovedente).²

A prescindere dalla parte che attua l'iniziativa rescissoria, non è possibile conciliare l'istituto con l'insorgere di particolari situazioni quali ad esempio la malattia (al fine di assicurare il dovuto trattamento economico-assistenziale³), la gravidanza e l'infortunio; in questi casi il periodo si interrompe e inizia nuovamente a decorrere allo scadere dell'evento indennizzato oppure al cessare del periodo previsto ai fini della conservazione del posto, secondo quanto sancito da contratto ma anche dagli usi e dalle equità.

Nel caso in cui, nel corso di una delle realtà di cui sopra emerga una giusta causa a carico del lavoratore, l'effetto sospensivo viene meno e il rapporto si intende senz'altro risolto.

Le ferie non si possono sovrapporre con il preavviso (così come disposto dall'articolo 2109 c.c.) al fine di preservare la funzione essenziale delle stesse, ossia quella di ristorare le energie psico-fisiche delle risorse umane impiegate per l'azienda.

Indennità di mancato preavviso

La parte non recedente che subisce un danno a seguito della mancato rispetto del periodo di preavviso, si vedrà corrispondere un risarcimento monetario basato sulla retribuzione che la stessa avrebbe percepito durante detto lasso temporale. Ad esempio nell'art. 82 CCNL AGIDAE SCUOLA 2010-2012, viene così asserito: *“La parte che recede dal*

² Corte di Cassazione, sent. n.7531, 29.03.2010

³ Corte di Cassazione sentenza n.4915/1983

rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi dell'articolo 2121 c.c.". Se la parte inadempiente è il lavoratore, questo si vedrà trattenere gli importi dovuti dalle competenze di fine rapporto.

Parimenti l'art. 27 del CCNL AGIDAE Socio-sanitario- assistenziale prevede la corresponsione di una indennità pari al periodo di preavviso non compiuto a carico della parte che non osserva i termini detto istituto.

Ai sensi dell'art.2122 c.c. viene sancito che, in caso di morte del dipendente, l'indennità di mancato preavviso spetta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. Ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione di detta indennità è da considerarsi nullo.

Preavviso e dimissioni

Prendendo in considerazione l'ipotesi di dimissioni del dipendente, è possibile affermare che, nonostante la possibilità dell'insorgenza di pregiudizi (cui si è già fatto riferimento) e come confermato anche dalla giurisprudenza, la parte datoriale ha la facoltà di liberare l'altra dagli obblighi previsti nella fattispecie in esame, previo consenso del lavoratore che intende recedere.⁴ Il rapporto contrattuale cessa così immediatamente⁵.

Il dipendente non può unilateralmente decidere di svolgere attività lavorativa nel caso in cui il datore abbia manifestato il suo dissenso in merito⁶.

Preavviso e licenziamento

Fermo restando le ipotesi di risoluzione contrattuale di un dipendente per giusta causa, le ragioni di licenziamento con preavviso, sulla base di quanto stabilito dal CCNL AGIDAE, sono molteplici: si pensi alle insubordinazioni di lieve entità verso i superiori, comportamenti in contrasto con i principi cui si ispira la sede di lavoro (salvo casi di particolare gravità), lezioni private ai propri alunni (nell'ipotesi di cessazione di rapporto per un docente).

Si tenga presente che, anche nei casi di cui sopra, il datore di lavoro può dispensare il lavoratore dallo svolgimento del periodo di preavviso corrispondendogli inoltre un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe stata percepita se lo stesso fosse stato lavorato. La Suprema Corte (e gran parte della giurisprudenza e della dottrina in materia giuridica), afferma che: *"L'obbligo di dare il preavviso non ha efficacia reale ma soltanto obbligatoria perché il recedente è titolare di un diritto potestativo di sostituire al preavviso la relativa indennità,"* in questo caso si sostiene che si possano cessare immediatamente gli effetti del contratto, indipendentemente dall'eventuale consenso della controparte.⁷

⁴ Corte di Cassazione, sent.n. 28377 del 19.08.2009

⁵ Stando agli orientamenti intrapresi nel corso degli anni dalla Corte di Cassazione le clausole contrattuali che prevedono la mancata approvazione della risorsa sono da considerarsi illegittime

⁶ Corte di Cassazione 21.05.2007, n.11740

⁷ Corte di Cassazione 21.05.2007 n. 11740



Il Lavoro intermittente: precisazioni ministeriali

Il Ministero del lavoro, con interpello n.10/2016 del 21 marzo 2016 definisce quali sono le attività a carattere discontinuo a cui si può applicare il **contratto di lavoro intermittente**.

L'occasione è utile per fare il punto sulla disciplina dell'istituto e sulla possibilità di utilizzo nella contrattazione collettiva di settore AGIDAE.

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), è stato introdotto dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 276/2003. Attualmente la disciplina vigente è quella prevista dagli artt. 13- 18 del D.Lgs. n.81/2015.

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso, sia a tempo determinato che indeterminato:

- ✓ **per ragioni oggettive: la prestazione lavorativa può essere svolta in modo discontinuo o intermittente** secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere la suddetta prestazione in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contrattazione collettiva di settore, i casi di utilizzo sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- ✓ **per ragioni soggettive:** il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso **con soggetti con meno di 24 anni di età**, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, **e con soggetti con più di 55 anni di età**.

In ogni caso, **è stabilito un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari**, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ma restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Sul punto, la circolare del Ministero del lavoro n. 35/2013 ha precisato, altresì, che il conteggio delle prestazioni deve essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, **a ritroso di 3 anni**, tenendo conto, tuttavia solo delle giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore del D.L. 76/2013, ovvero il 28 giugno 2013.

Lavoro intermittente ed interpello n. 10 del 2016

La Federalberghi ha inviato un quesito alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla **corretta interpretazione dell'art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente.**

In particolare si chiedeva se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all'art. 55, comma 3 – ai sensi del quale ***“sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti”***– sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l'elenco delle **attività a carattere discontinuo.**

Il Ministero del Lavoro ritiene che il R.D. 2657 del 1923 è da considerarsi ancora vigente e, di conseguenza, anche in mancanza di disciplina da parte della contrattazione nazionale di settore, è **possibile rifarsi alle qualifiche indicate nel R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.**

Precisiamo che la nuova piattaforma contrattuale AGIDAE SCUOLA ha previsto la possibilità di attivare il contratto di lavoro intermittente per **qualifiche non afferenti l'area del personale docente.** Le qualifiche professionali previste nella Tabella annessa al Regio decreto n.2657 del 1923 sono a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

1. Custodi
2. Guardiani diurni e notturni
3. Portinai
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri ed inservienti
5. Camerieri e personale di servizio e di cucina negli alberghi
6. Personale addetto al trasporto di persone e merci
7. Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che non abbiano carattere di discontinuità
8. Addetti ai centralini telefonici privati
9. Personale delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati
10. Impiegati di albergo le cui mansioni implicino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo

Pubblichiamo, di seguito, il testo dell'interpello n.10 del 21 marzo 2016.



Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – artt. 13 e 55, D.Lgs. n. 81/2015.

La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente.

In particolare l'istante chiede se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all'art. 55, comma 3 – ai sensi del quale *“sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti”* – sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l'elenco delle attività a carattere discontinuo. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni industriali e dell'Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

Al fine di rispondere al quesito avanzato, occorre anzitutto ricordare che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente – ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il

Legislatore stabilisce che *“i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*.

Il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale *“è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 265*

Tale Decreto, al fine di rispondere alla richiesta di chiarimenti oggetto del presente interpello, è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall'interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa Amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 28/2012; n. 7/2014 ecc.).

IL DIRETTORE GENERALE

Danilo Papa

Andrea Natalini



La nuova “Bolletta 2.0” per i consumi di energia elettrica e gas

L'inizio del 2016 si sta caratterizzando con alcune importanti novità, in vista del definitivo addio del servizio di maggior tutela e il passaggio al mercato libero previsto per il 2018 dopo numerosi rinvii. Nel quadro di riforme volute dall'Autorità per l'energia, il gas e il servizio idrico (AEEGSI), spicca la c.d. “Bolletta 2.0”¹. La svolta è stata ribattezzata come la “*rivoluzione della bolletta*”² per citare le stesse parole dell'AEEGSI che l'ha predisposta³. Tale novità definisce la struttura e i contenuti della futura “Bolletta 2.0” che sostituirà la vecchia tipologia di fatturazione dell'energia⁴.

La strada però è stata contraddistinta da un percorso ad andatura lenta e riflessiva che ha fatto slittare, con una proroga, l'entrata in vigore della nuova bolletta, ben due anni dopo - ovvero al 1° gennaio 2016 - “*sulla base delle esigenze manifestate dagli operatori*”⁵. Questa decisione, come ha espresso l'Autorità, è stata presa “*al fine di evitare interventi, resi necessari da modifiche della regolazione, sui sistemi di fatturazione a breve distanza gli uni dagli altri, anche allo scopo di preservare il cliente finale dal ripetersi a breve termine di cambiamenti*”⁶.

In questo modo la disciplina della “Bolletta 2.0” come definisce sempre l'AEEGSI si applica “*alle fatture contabilizzanti prelievi di energia elettrica o gas effettuati*”



¹ AEEGSI, Comunicato Stampa del 20 ottobre 2014, *Energia: in arrivo la bolletta 2.0, un solo foglio, più semplice e chiara*, in:

http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/14/141020.htm

² *Ibidem*

³ Delibera AEEGSI 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014 e modificata da Delibera AEEGSI 200/2015/R/COM del 30 aprile 2015.

⁴ Delibera AEEGSI ARG/com202/09 del 28 dicembre 2009

⁵ Delibera AEEGSI 200/2015/R/com del 30 aprile 2015.

⁶ *Ibidem*

*successivamente all'1 gennaio 2016*⁷, in modo tale da lasciare ampia flessibilità di gestione ai venditori di energia sia del mercato libero che del servizio a maggior tutela *“per la fatturazione dei prelievi di energia elettrica e gas relativi a periodi antecedenti il mese di gennaio 2016”*⁸, al fine poi di garantire, come si specifica, la definizione di procedure trasparenti per il cliente finale, cercando di minimizzare i costi di transizione.

L'ambito di applicazione della “Bolletta 2.0”

La nuova Bolletta 2.0 si applica alle seguenti tipologie di clienti:

1. Gas naturale:
 - Domestici;
 - Condomini con uso domestico;
 - Usi diversi, con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno.
2. Energia elettrica
 - Domestici alimentati in Bassa Tensione (BT);
 - Usi diversi alimentati in Bassa Tensione (BT).
3. Gas diversi dal gas naturale

Dall'ambito di applicazione sono invece esclusi:

1. tutte le forniture destinate alle amministrazioni pubbliche per le quali sono previsti obblighi in tema di fatturazione elettronica;
2. clienti multisito per i quali almeno un punto non ricada nell'ambito di applicazione della direttiva;
3. Gas naturale:
 - PDR gas per «usi diversi» con consumi maggiori di 200.000 Smc/anno;
4. Energia elettrica:
 - POD alimentati in Media Tensione (MT);⁹

La “Bolletta 2.0”, cosa cambia?

La “Bolletta 2.0” introduce quindi novità sia per il servizio di maggior tutela che per il mercato libero. La caratteristica generale che hanno in comune è la sinteticità e la chiarezza che verrà formalizzata in *“un solo foglio che contiene tutti gli elementi essenziali di spesa e fornitura ben evidenziati in un format più semplice e snello”*¹⁰.

Altra novità molto importante, che si applicherà sia ai contratti su mercato libero che a maggior tutela, riguarda i c.d. *costi medi*. Ogni “Bolletta 2.0” dovrà necessariamente indicare:

⁷ *Ibidem*

⁸ *Ibidem*

⁹ Delibera AEEGSI 61/2015/R/com del 19 febbraio 2015 e modifiche secondo Delibera AEEGSI 200/2015/R/COM del 30 aprile 2015.

¹⁰ AEEGSI, Comunicato Stampa del 20 ottobre 2014, *Energia: in arrivo la bolletta 2.0, un solo foglio, più semplice e chiara*, in:

http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/14/141020.htm

- il “**costo medio unitario della bolletta**” ovvero il rapporto tra l’importo totale (le tasse sono incluse) e i consumi fatturati;
- il “**costo medio unitario della sola spesa per la materia energia/gas naturale**” ovvero il rapporto tra la voce di “*Spesa per la materia energia/gas naturale*” e i consumi fatturati.

In più, oltre ai dati anagrafici del cliente, dovrà essere indicato almeno una volta l’anno in fattura:

- il dettaglio del consumo degli ultimi dodici mesi, in un formato grafico chiaro;
- la data di attivazione della fornitura;
- la data di attivazione per le modifiche contrattuali;
- la tensione di alimentazione (vale nel caso di fornitura per l’energia elettrica).

Sia per il mercato libero che per il servizio a maggior tutela i fornitori di energia (elettrica e/o gas) dovranno poi rendere fruibile sul proprio sito internet una “guida” all’interpretazione della bolletta.

Per quanto riguarda poi le caratteristiche in particolare, bisogna dividere tra mercato libero e servizio a maggior tutela.

La “Bolletta 2.0” e il Mercato Libero

Nelle bollette relative ai contratti sul **mercato libero** i fornitori avranno più libertà nello strutturare la bolletta¹¹, ma dovranno comunque indicare separatamente, in modo chiaro e trasparente, le voci che riguardano:

- **Spesa per la materia energia/gas naturale (elettrica o gas naturale)**
- **Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e Spesa per oneri di sistema (queste eventualmente accorpate)**
- **Ricalcoli relativi a conguagli o correzioni**
- **Altre partite di cui va specificata la natura (Esempio: in caso di indennizzi, rimborsi di vario genere)**
- **Bonus sociale eventuale dell’utente**

La struttura della “Bolletta 2.0” nel mercato libero sarà quindi lasciata alla discrezionalità del fornitore di energia, ma si seguiranno comunque alcuni principi:

- un *layout libero* o aspetto grafico non vincolante, che possa consentire i fornitori di dare spazio alla propria peculiarità.
- una *struttura flessibile*, che si deve adattare alle diverse tipologie di offerte commerciali presenti sul mercato.
- una *bolletta snella* con informazioni minime che tutti i venditori devono garantire al proprio cliente;

Chi volesse approfondire le diverse voci di spesa della bolletta per il mercato libero, potrà comunque richiedere al proprio fornitore ulteriori “elementi di dettaglio”, che vengono messi a disposizione secondo le modalità previste dal proprio contratto. Tali

¹¹ Delibera AEEGSI 69/2014/R/com del 20 febbraio 2014

elementi sono le diverse pagine della descrizione analitica delle componenti che determinano la spesa complessiva in fattura.

La “Bolletta 2.0” e il Servizio di maggior tutela

Nella bolletta per il **servizio di maggior tutela** dovranno essere indicate, in maniera distinta:

Voci di spesa	Descrizione
Spesa per la materia energia/gas naturale sostituirà le voci relative al Servizio di vendita (esempio: consumi, prezzo dell'energia, della commercializzazione e vendita e del dispacciamento)	Il prezzo è composto da: • una quota fissa (euro/anno) • una quota energia (euro/kWh), con prezzo differenziato per fasce orarie per utenze con contatore elettronico teleletto
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore conterrà le voci relative ai Servizi di rete (esempio: i costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e i costi di gestione del contatore)	La tariffa può variare ogni trimestre ed è composta da: • una quota fissa (euro/anno) • una quota potenza (euro/kW/anno) • una quota energia (euro/kWh)
Spesa per oneri di sistema unirà varie voci oggi indicate in modo separato in bolletta (Esempio: gli incentivi alle fonti rinnovabili e alle imprese a forte consumo di energia)	Le tariffe vengono riviste ogni trimestre e sono composte: • per i clienti domestici da una quota energia (euro/kWh) • per i clienti non domestici da una quota fissa (euro/anno) e una quota energia (euro/kWh)
Ricalcoli	Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono ricalcolati importi già pagati in bollette precedenti, a causa di una modifica dei consumi (esempio: ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore oppure di una modifica dei prezzi applicati)
Altre partite	Questa voce è presente solo nelle bollette in cui vengono addebitati o accreditati importi diversi da quelli inclusi nelle altre voci di spesa (esempio: interessi di mora, addebito/restituzione del deposito cauzionale, contributi di allacciamento)

Bonus sociale	Questa voce è presente solo nelle bollette dei <i>clienti domestici</i> cui è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte), e comprende l'importo accreditato al cliente a titolo di bonus.
Imposte	Comprende le voci relative all'imposta di consumo (accisa) e all'imposta sul valore aggiunto (IVA)

Fonte: AEEGSI

Nella bolletta per il servizio maggior tutela gli “elementi di dettaglio” vengono messi a disposizione su richiesta del cliente.

In sintesi nel modello della bolletta per il servizio a maggior tutela è presente un'interfaccia grafica semplificata. La bolletta sarà molto sintetica, infatti in un solo foglio ci saranno tutti gli elementi importanti separati e ben evidenziati.

L'Autorità ha previsto inoltre sul proprio sito internet¹² la predisposizione di altri documenti legati alla trasparenza delle bollette che in particolare sono:

1. il Glossario¹³;
2. la Guida alla lettura;
3. il Modello di bolletta.

La documentazione descritta finora è facilmente consultabile su internet poiché è stato predisposto, da parte dell'AEEGSI, un portale web interamente dedicato al passaggio verso la nuova forma di bolletta per il servizio a maggior tutela. Il portale ha l'utilità di aiutare la comprensione della riforma in atto con un apposita sezione di servizio sportello al consumatore¹⁴.

¹² AEEGSI, Bolletta 2.0, in: <https://bolletta.autorita.energia.it/bolletta20/index.php>

¹³ Delibera AEEGSI 61/2015/R/com del 19 febbraio 2015

¹⁴ AEEGSI, Bolletta 2.0, in: <https://bolletta.autorita.energia.it/bolletta20/index.php>



L'istituto al quale appartengo possiede un nome che esprime con immediatezza la propria identità: Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria (dette anche d'Egitto).

Nate al Cairo da una delle prime donne che, nella seconda metà del 1800, parte dalla propria terra (Ferentino-FR) per portare il Vangelo oltre gli stretti confini dell'Italia, ora operiamo in più parti del mondo, lasciando che sia l'intuizione carismatica iniziale a guidarci nell'oggi della storia e a proiettarci verso il futuro.

Evangelizzare è la nostra prima missione e la attuiamo attraverso svariate attività, nell'attenzione a quanto il Signore ci ha consegnato, attraverso la Beata Caterina Troiani, fondatrice dell'istituto, quale tesoro da custodire nella fedeltà ma anche con il coraggio di chi cerca sempre nuove vie di annuncio.

In Italia esplichiamo la nostra missione anche nell'ambito educativo e socio-sanitario. Dodici nostre fraternità, dal Nord al Sud, sono impegnate nella scuola, accogliendo dai bambini dell'asilo nido fino ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Altre svolgono attività di accoglienza come casa-famiglia, assistenza agli anziani o pensionati universitari.

In tutto diciotto sedi, con attività che per noi sono primariamente vie di evangelizzazione ma che richiedono, nell'ambito della gestione e amministrazione, competenze sempre più specifiche.

Ecco perché bussare alla porta di AGIDAE, nella persona di P. Francesco Ciccimarra: volendo riservare per noi ciò che più ci appartiene come Francescane Missionarie, sentivamo l'esigenza di essere sostenute, per la parte gestionale, da chi lavora da molti anni a servizio degli Enti religiosi mettendo a disposizione le proprie competenze, in una missione esclusivamente mirata all'efficacia pastorale delle opere. Esternalizzare il servizio per noi è dare qualità, offrire giuste garanzie a chi lavora nei nostri ambienti e poter adempiere con maggior serenità la nostra missione.

Ed ecco scoprire l'ampia attività di AGIDAE Opera, certe di avere un riferimento efficace e aggiornato, nella garanzia di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro Agidae scuola e Agidae socio-sanitario-assistenziale.

La scelta iniziale di riferirsi ad AGIDAE Opera si è poi concretizzata dopo alcuni colloqui con i responsabili, in una serie di servizi specifici, che vanno dall'elaborazione delle buste paga mensili alla gestione delle eventuali controversie di lavoro. Una copertura totale!

In ultimo, la decisione di avvalerci anche della presenza di un consulente, due giorni alla settimana, presso i nostri uffici della Sede legale di Roma, perché abbia una visione completa e "personalizzata" di tutte le nostre sedi e della situazione specifica dei dipendenti, attraverso il contatto diretto con le suore che gestiscono in loco le attività.

Dopo un anno dall'inizio di questa fattiva collaborazione, posso semplicemente affermare che gli elementi di forza prevalgono su eventuali aspetti problematici che, di carattere organizzativo e riferibili ai primi mesi, vanno ora risolvendosi.

La disponibilità dei consulenti all'ascolto delle singole problematiche, la garanzia di interpretazioni certe delle norme di legge in materia di lavoro, la possibilità di far riferimento ad un team di persone con competenze specifiche e differenziate, le verifiche periodiche con i responsabili circa l'andamento della collaborazione... ecco perché AGIDAE Opera!

Suor Paola Fortunio
Roma



Il Conservatorio di “San Pier Martire”, posto in Firenze, in Piazza San Felice 6, ha avuto origine nel 1416 dalle Suore Terziarie Domenicane. L’attività dell’Ente, in oltre cinque secoli, ha riflettuto le vicende storiche della Toscana e del Paese, subendo, di volta in volta, modifiche alle strutture e alle modalità di svolgimento.

Il 17 dicembre 1996, il Consiglio Regionale della Toscana ha accertato la natura privata dell’Ente ma questo non ha tuttavia mai cambiato l’ispirazione religiosa in piena intesa con la Comunità delle Suore Domenicane presenti fin dalla sua costituzione.

Gli scopi della sua esistenza sono:

- proseguire l’attività educativa ispirata ai principi civili e religiosi che gli sono stati caratteristici, adeguandola alle necessità di una società complessa ed aperta agli stimoli derivanti dallo sviluppo storico-culturale. Il Conservatorio, pertanto, intende costituirsi come polo educativo nel più ampio senso del termine, mettendo a disposizione il suo patrimonio per tutte le attività inerenti la formazione e lo sviluppo integrale della persona nei suoi aspetti intellettuale e religioso. Di fatto il Conservatorio ospita una Scuola dell’Infanzia e gestisce una Scuola Primaria Paritaria;
- svolgere attività di assistenza e solidarietà rivolta alle fasce più deboli della popolazione.

L’Ente è gestore di una Scuola Primaria Paritaria che conta un numero totale di alunni che si aggira intorno al centinaio; si tratta pertanto di una realtà scolastica relativamente piccola, il cui personale, fatta eccezione per la coordinatrice didattica, è laico. L’attività svolta richiede, pertanto, la necessità della tenuta di un’amministrazione in termini di fiscalità e di contribuzione, servizio svolto in misura ridotta dall’ufficio a questo incaricato, la cui responsabile è una religiosa.

A partire dal 01 gennaio 2015, l’elaborazione delle buste paga, da sempre esternalizzata, è stata affidata ad **AGIDAE OPERA**, la società nata in seno all’AGIDAE per la gestione dei servizi di amministrazione e gestione del personale.

Gli elementi che hanno indotto a tale scelta sono stati indubbiamente i costi notevolmente ridotti rispetto al precedente consulente del lavoro e, non da meno, la consapevolezza che tale consulenza offrisse maggiore garanzia di interpretazione delle norme in materia di legge del lavoro e del contratto collettivo nazionale.

Inoltre l'aggiornamento delle risorse interne di **AGIDAE OPERA** verso competenze sempre più specifiche, assicurava completezza di gestione garantendo così, allo stesso Ente, la tranquillità della correttezza dell'operato nel rispetto delle normative in merito.

Vista la struttura dell'Ente, la scelta del servizio è ricaduta **sulla modalità BASE** che consente di sfruttare le risorse interne già disponibili, affidando ad **AGIDAE OPERA** la parte di elaborazione dei cedolini, la produzione dei modelli 770, la gestione delle assunzioni e la cura dei rapporti con le amministrazioni pubbliche (INPS, INAIL, Uffici del Lavoro).

Le esigenze interne hanno poi portato l'Ente a richiedere un'implementazione del servizio relativo alla produzione delle certificazioni uniche anche per i professionisti esterni che collaborano con la realtà scolastica.

Tale servizio non era, in origine, compreso tra le attività proposte da **AGIDAE OPERA** e si è potuto apprezzare il grande impegno di tutta l'equipe nel prendersi carico ad avviare tale procedura.

La comunione di intenti, il supporto tecnico sia normativo che procedurale, la puntualità nella consegna degli elaborati e il rispetto degli accordi hanno fatto della scelta di affidare ad **AGIDAE OPERA** la gestione del personale, una scelta vincente.

I dubbi iniziali relativi alla "spersonalizzazione" del servizio legati al fatto che i contatti si sarebbero tenuti (vista anche la distanza) tramite e-mail o telefonicamente si sono a mano a mano affievoliti, lasciando spazio ad una fiducia crescente.

A distanza di un anno dalla firma del rapporto di collaborazione con **AGIDAE OPERA**, il bilancio consuntivo dell'Ente riporta un consistente decremento delle spese relative alla consulenza del lavoro, senza per questo, andare a ledere la qualità e le competenze operative che tale struttura ha dimostrato essere dotata.

A conclusione si vuole altresì sottolineare l'empatia dimostrata nella gestione di un'utenza come la nostra mista di laicità e religiosità, un'utenza che richiede modalità di approccio "sensibili" verso una collaborazione sempre più indirizzata dove la fiducia reciproca diventa ulteriore elemento valutativo dell'efficacia di tale collaborazione.



Dott. Carlo Casini-Presidente e Legale Rappresentante
ENTE CONSERVATORIO "SAN PIER MARTIRE



Attività ricettiva e certificazione di qualità: obbligatoria nella Regione Lazio

Con la Delibera della Giunta regionale n. 124 del 24 marzo 2015 la Regione Lazio ha approvato la nuova normativa che determina i requisiti minimi per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali che ospitano minori, disabili, anziani e persone con problematiche sociali.

COME CAMBIA L'ACCREDITAMENTO

Nelle pagine dell'allegato A *“Requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio”*, documento che è parte integrante e sostanziale della D.g.r. n. 124 del 24 marzo 2015, sono indicati al punto 2, i *“Requisiti di qualità organizzativo-gestionali”*.

Come definito al punto 2.1 *“Qualità della struttura”*, ad oggi si deve configurare il *“possessione da parte del soggetto gestore della struttura:*

b) della certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9000 per le case di riposo e le case-albergo per anziani.



Pertanto è obbligatorio per le organizzazioni accreditate, o che intendano accreditarsi nel Lazio in questo settore, la Certificazione di Qualità.

Alla luce dell'obbligo previsto dall'articolato enunciato, **Agiqua** pone al servizio degli Istituti la sua esperienza come Organismo di Certificazione di Sistemi di Gestione Qualità in un settore nel quale ha già certificato strutture ed organizzazioni simili.

COSA CAMBIA: PARAMETRI DI PERSONALE E STRUTTURALI SEMPLIFICATI

Secondo il comunicato della Giunta Regionale sulle nuove regole per l'autorizzazione, viene **riparametrato il rapporto tra numero di operatori e numero di ospiti**: per esempio, **nelle strutture semiresidenziali per anziani** si passa a un operatore ogni dieci utenti anziché sei, **mentre in quelle per disabili** si potrà avere un educatore ogni dieci ospiti anziché uno ogni tre. **Nelle strutture di tipo familiare e comunitario**, come le case famiglia e i gruppi appartamento, di notte sarà obbligatoria la presenza di un solo educatore anziché due, lo stesso per gli operatori nelle comunità alloggio per anziani

Semplificati anche alcuni requisiti strutturali: per quanto riguarda le case di accoglienza per donne in difficoltà, i bambini sotto i tre anni verranno esclusi dal computo della ricettività, mentre fino a oggi venivano conteggiati insieme alle loro madri finendo per ridurre il numero dei posti a disposizione in struttura per le altre donne.

INTRODOTTO IL REQUISITO DI ONORABILITA' PER GLI OPERATORI

Diventano **più stringenti i parametri sulla qualità del servizio** e sull'idoneità del personale di struttura. Viene introdotto il **requisito di onorabilità** per gli operatori, che non dovranno aver subito condanne per una serie di reati come quelli contro il buon costume, la famiglia e la persona, e dovranno dimostrare la propria idoneità psicoattitudinale alla mansione da svolgere.

Vengono inoltre **ridefiniti i titoli formativi e professionali** richiesti, dalla laurea in ambito sociale, pedagogico, psicologico o sanitario per i responsabili delle strutture fino al titolo OSS per gli operatori socio-sanitari, che se sprovvisti del diploma, dovranno avere un'esperienza professionale almeno quinquennale.



Nuove iscrizioni

Istituti

Istituto Albert
 Istituti Scolastici Card. C. Baronio srl
 Domus Mitreo srl
 Ist. Madonna di Bonaria
 Fondazione Idente di Studi e di Ricerca
 Casa per Ferie S. Geltrude Comensoli
 Fondazione Promozione e Solidarietà Umana
 Casa di Riposo Piccole Sorelle dei Poveri
 Scuola dell'Infanzia S. Severino
 Lavoriamo Insieme – Onlus
 Ist. Femminile S. Giovanni Bosco
 Casa di Riposo Santa Maria
 Pontificia Università S. Tommaso D'Aquino
 Santiago srl
 Ist. Suore di Carità di Santa Maria
 ISSR S. Metodio
 Scuola Primaria Paritaria Santa Maria Assunta
 Opera Salesiana Conti
 Ist. Salesiano S. Paolo
 Circoscrizione Salesiana S. Cuore Italia Centrale
 Ist. Salesiano S. Giuseppe
 CNOS – Centro Nazionale Opere Salesiane
 Ist. Don Bosco
 Ist. Marchesa Teresa Gerini Torlonia
 Ist. Salesiano S. Luigi Versiglia
 Borgo Ragazzi Don Bosco
 Ist. Salesiano Madonna di Loreto

Ekonomi

Economa Provincia d'Italia Suore Sacramentine
 Sr. Angela Santoro

Consulenti

Dott. Marco Pace

Cessati

Istituti

Scuola Palazzi Zavarise
 Ist. Paritario Santa Caterina
 Casa Generalizia Figlie di S. Anna
 Casa di Riposo Maria Assunta
 Ist. Comprensivo Paritario M. Immacolata
 Ist. S. Cuore
 Scuola dell'Infanzia Ist. Canossiano
 Centro Sociale Suore Immacolatine
 Scuola Primaria Paritaria S. Teresa Bambin Gesù
 Ist. G. B. Montini
 Asilo Martini
 Ist. Madonna della Buona Morte
 Ist. Suore Immacolatine
 Casa di Riposo S. Giuseppe
 Scuola dell'Infanzia SS. Angeli Custodi
 Scuola Primaria Paritaria Mons. A. Pica
 RSA Casa S. Giuseppe
 Parrocchia S. Maria della Salute
 Ist. Figlie di Maria Missionarie
 Ist. S. Antonio
 Ist. Canonico Bacchi
 Casa Generalizia Società del Sacro Cuore
 Domus Pasotelli Romani
 Casa di Riposo Dr. Attilio Capatti

Ekonomi

Ec. Prov. Settentrionale Suore Sacramentine
 Ec. Prov. di Roma Suore Sacramentine
 Sr. Santina Cangemi
 Fr. Giancarlo Contri

CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORI

GIORNI	SEDI	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Lunedì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.30 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì	AGIDAE – Bari Tel. 339/6225833	16.00 – 18.00	Sr. Mimma Scalerà
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.30 – 12.00	Sr. Albina Bertone
Giovedì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.30 – 18.00	Sr. Albina Bertone

SEDI	PERSONE DISPONIBILI	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Bari	Sr. Mimma Scalerà	339/6225833	/	mscalera@agidae.it
Guastalla	Sr. Maria Annunziata Viti	0522/824293	0522/824293	maviti@agidae.it
Milano	Sr. Franca Chemei	02/876247	02/8052413	fchemei@agidae.it
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174	eb Brambilla@agidae.it
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617	dgallo@agidae.it
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	06/80662610	dzordan@agidae.it
Torino	Dr. Giampaolo Pettanon	011/3990101	011/3990195	gpettanon@agidae.it

CONSULENZA IN AGIDAE	GIORNO	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Elisav. Ferraro
Assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Janna Broker srl
Fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Paolo Saraceno
Progetti formativi	Lunedì-Martedì-Giovedì	09.00 – 17.30	Martina Bacigalupi
	Mercoledì-Venerdì	09.00 – 14.00	
Legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Armando Montemurano

CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

Martedì e Giovedì	10.00 – 16.00	Giorgio Capocchia – <i>Direttore AGIQUALITAS</i>
-------------------	---------------	--

AGIDAE ASSOCIAZIONE
GESTORI
ISTITUTI
DIPENDENTI
AUTORITÀ
ECCLESIASTICA